

## Relazione illustrativa

L' articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011 n. 217, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010" ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazione elettronica, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione. Le direttive citate modificano il quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche (2002/19/CE; 2002/20/CE; 2002/21/CE; 2002/22/CE; 2002/58/CE; 2002/77/CE), attuato nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche* e, sotto il profilo particolare della protezione dei dati personali, con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/140/CE, recante modifiche alle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ed al recepimento della direttiva 2009/136/CE, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Le modifiche introdotte dal legislatore europeo sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione e, in particolare, a:

- promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio introducendo la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione, di imporre la condivisione di *facilities* di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, ecc. nonché elementi di rete non attivi.
- promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio, anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi;
- rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, a garanzia degli utenti, essendo stato introdotto anche il raccordo con l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti dell'Informazione (ENISA);
- rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi, con riferimento, ad esempio alle condizioni definite nei contratti stipulati con essi ;
- equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete.

**Il decreto legislativo si compone di numero 82 articoli e tre allegati, di cui due che sostituiscono aggiornandoli gli allegati n. 6 e n. 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche e uno che inserisce l'allegato 26-bis in materia di "Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3.**

Il decreto legislativo interviene puntualmente, con la tecnica della novella, sugli articoli del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e sui



relativi allegati conformemente al nuovo dettato comunitario e ai criteri di delega contenuti nella legge comunitaria per il 2010.

Con la presente relazione si espongono sinteticamente le modifiche che vengono apportate al decreto legislativo n. 259 del 2003 alla luce dei principi di cui alla direttiva 2009/140/CE, dei principi e criteri direttivi specifici di delega governativa contenuti nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010 e degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 24 della ripetuta legge comunitaria 2010.

**Articolo 1 "Definizioni".** L'articolo 1 del decreto adegua le definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche coerentemente con le modifiche apportate in materia dalla direttiva 2009/140/CE alle direttive 2002/19/CE (direttiva "accesso"); 2002/21/CE (direttiva "quadro"); 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o, in alcuni casi, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica. In particolare, alla definizione di "abbonato" è stata sostituita quella di "contraente", per tenere conto del fatto che le moderne forme contrattuali nei servizi di comunicazione elettronica non implicano, necessariamente, un abbonamento al servizio; tale dizione è inoltre più conforme alla versione inglese del dettato comunitario europeo (dove si mantiene il termine: "subscriber"). Inoltre, risultano integrate ed aggiornate le definizioni relative a: "accesso"; "chiamata"; "interferenza dannosa"; "mercati transnazionali"; "numero geografico"; "numero non geografico"; "punto terminale di rete"; "rete locale"; "rete pubblica di comunicazioni"; "reti di comunicazione elettronica"; "risorse correlate" (ampliato). In particolare, il concetto di "accesso" a servizi di comunicazione elettronica viene ora riferito anche al caso in cui questi vengano utilizzati per la fornitura di servizi della società dell'informazione e di servizi di radiodiffusione di contenuti; inoltre tale concetto riguarda, tra gli altri, anche i sistemi informatici, banche dati per la manutenzione, la fatturazione. Diversi riferimenti a "servizio telefonico" o a "rete telefonica" sono sostituiti rispettivamente da riferimenti a "servizio o rete di comunicazione elettronica", con ciò allargando il campo di applicazione della normativa, ad esempio, alle comunicazioni attraverso la rete Internet. In questo senso, una "chiamata" non è più, necessariamente, una comunicazione in tempo reale. La definizione di "rete di comunicazione elettronica" include ora anche gli elementi di rete non attivi. Le "risorse correlate" ora comprendono anche le infrastrutture fisiche correlate ad una rete per la fornitura di servizi e comprendono, tra l'altro, gli edifici o gli accessi ad essi, il cablaggio degli edifici, le antenne, gli armadi di distribuzione. Il "servizio telefonico" riguarda solo le chiamate e non include più la fornitura di telefoni pubblici o di un servizio assistenza con operatore.

Vengono inoltre introdotte le nuove definizioni di: "BEREC" (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche); "attribuzione di spettro radio"; "servizi correlati" (intesi quali ad es.: servizio di traduzione del numero, sistemi di accesso condizionato, guide elettroniche dei programmi, servizi relativi all'identità alla posizione, ecc.).

**Articolo 2 "Principi generali".** L'articolo 3 del decreto, **nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) della legge comunitaria 2010**, integra l'articolo 3, comma 1, del codice, con l'inserimento del principio del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, cui devono attenersi i provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali. In particolare: tali provvedimenti possono essere imposti soltanto se appropriati, proporzionati e necessari nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della



presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”

**Articolo 3 “Ministero e Autorità”.** L'articolo 4 del decreto aggiorna l'articolo 7 del Codice, relativo alle competenze del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 1, in particolare, provvede ad aggiornare le competenze del Ministero (Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite le funzioni del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121).

Il comma 2 aggiorna le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 3 inserisce i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, recependo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, sotto il profilo dell'esercizio in modo imparziale, trasparente e tempestivo dei propri poteri da parte dell'Autorità (comma 3 bis); della disponibilità di risorse umane e finanziarie dell'Autorità per svolgere i compiti assegnati e partecipare al BEREC (istituito con Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009), nonché della garanzia di indipendenza già affermata dalla legge istitutiva 31 luglio 1997 n. 249. (commi 3 ter e 3 quater).

La norma è stata inserita sulla base dell'asserzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di non produzione di maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 4 “Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità”.** L'articolo, in attuazione dell'art 4 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, inserisce il comma 1 bis all' articolo 9 del codice. Tale comma prevede che il Ministero e l'Autorità raccolgano informazioni sull'argomento generale dei ricorsi e comunichino le stesse, su richiesta motivata, alla Commissione e al BEREC.

**Articolo 5 “Comunicazione di informazioni”.** L'articolo, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, sostituisce il comma 1, dell'articolo 10, del codice. Tale disposizione conferisce al Ministero e all' Autorità la facoltà di chiedere alle imprese informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi, che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti nonché dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato (SMP).

**Articolo 6 “Meccanismo di consultazione e di trasparenza”.** L'articolo 7, in attuazione dell'art 6 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, sostituisce il comma 1 dell'art 11, del Codice. Il comma riformulato prevede che l'applicazione del meccanismo di consultazione e di trasparenza (tempi, modalità di presentazione delle osservazioni, ecc.) sui provvedimenti del Ministero o dell' Autorità che, in applicazione del Codice, impattano sul mercato di riferimento, venga esteso anche ai casi in cui debbano essere poste limitazioni ai principi di neutralità tecnologica e di servizio, conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4.

**Articolo 7 “Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche”.** L'articolo 8, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, in attuazione dell'art 7 della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, modifica l'articolo 12 del Codice, tramite sostituzione di commi e



inserimento di nuovi commi. In particolare, interviene su tempi e procedure da seguire per l'adozione dei provvedimenti in applicazione del Codice, da parte dell'Autorità, che riguardino l'identificazione, la definizione o l'analisi di un mercato rilevante o che condizionino il commercio tra gli Stati membri, in relazione ai rapporti con la Commissione europea e con il BEREC, al fine di garantire il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. In particolare, la lettera a) del comma 1, sostituisce il comma 2 dell'articolo 12, prevedendo che l'Autorità debba collaborare con il nuovo ente di regolamentazione europeo (BEREC), oltre che con la Commissione e che il relativo parere debba essere tenuto nella massima considerazione.

**Articolo 8 “Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive”.** L'art 9, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, come previsto dall'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE, inserisce l'articolo 12 bis. La nuova disposizione, in particolare, disciplina il procedimento conseguente ad una raccomandazione della Commissione europea sulle misure correttive prese dalle autorità nazionali, qualora queste siano ritenute di ostacolo al mercato unico. Viene altresì specificata la procedura e i tempi attraverso cui BEREC e Commissione possono esprimere le loro osservazioni. Alla fine della procedura, l'Autorità può decidere di mantenere la misura proposta, motivandola adeguatamente.

**Articolo 9 “Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione”.** L'articolo 10, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera f) della legge comunitaria 2010, modifica l'articolo 13 del Codice. Il nuovo comma 2, dell'articolo 13 riformulato, nel ribadire il principio secondo il quale gli Stati membri tengono nella massima considerazione l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali, fa salva la disciplina di cui all'articolo 14, in tema di radiofrequenze. Le successive lettere b), c,) d), del comma 1, novellano i commi 4, 5 e 6 dell'art 13 del Codice. In particolare, la lettera b) inserisce (comma 4 lettera 'a'), quali beneficiari delle disposizioni in materia di concorrenza, nonché soggetti di cui tener conto per promuoverne gli interessi, gli utenti anziani e quelli con esigenze sociali particolari, in aggiunta ai disabili. Viene aggiunto, quindi, con la lettera b) (comma 4 lettera 'b') un riferimento alla necessità di garantire l'assenza di distorsioni o restrizioni della concorrenza anche per la trasmissione di contenuti. La lettera 'c' del comma 4 dell'articolo 13 è abrogata; il relativo contenuto, opportunamente aggiornato, è ripreso nella lettera 'd' del successivo comma 6 bis.

Alla lettera c) viene abrogata la lettera 'd' del comma 5 e i relativi contenuti risultano riportati nella lettera 'd' del citato comma 6 bis. La collaborazione con il BEREC, l'attenzione alle esigenze degli utenti anziani e di quelli con esigenze sociali particolari, la promozione della capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta, sono alla base di ulteriori modifiche. La lettera e), infine, inserisce all'articolo 13 del codice il comma 6 bis, che individua principi regolamentari, obiettivi trasparenti, non discriminatori e proporzionati cui devono attenersi Ministero e Autorità nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di concorrenza, sviluppo del mercato e interessi dei cittadini, tra cui, in particolare, la garanzia che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese, consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione. Inoltre la regolamentazione terrà debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale. Si segnala che questo ultimo principio, che rispecchia quanto previsto nella direttiva, è conforme alle richieste di AGCOM e dell'operatore *incumbent* ma non alle richieste degli operatori alternativi.

**Art 10 “Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio”.** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) della



legge comunitaria 2010, introduce l'articolo 13 bis, in attuazione dell'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE aggiornata. Tale articolo, al comma 1, in particolare, prevede la cooperazione del Ministero con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, nella pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio. Al comma 2 demanda al Ministero il compito di promuovere il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione Europea, nonché, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne disponibilità ed uso efficiente dello spettro radio.

**Art 11. "Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) della legge comunitaria 2010, provvede a sostituire integralmente il vigente articolo 14, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE aggiornata. Il comma 1 dell'articolo riformulato, nell'affermare l'importanza del valore sociale, culturale ed economico del bene pubblico radiofrequenze, conferma le disposizioni attualmente vigenti in materia di gestione efficiente di radiofrequenze. In aggiunta stabilisce che, in sede applicativa, il Ministero e l'Autorità rispettino gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e la normativa CEPT (NB il riferimento alla normativa CEPT è stato inserito, in base alle osservazioni giunte in sede di consultazione, per completare il quadro di riferimento della normativa tecnica pur non comparando, la suddetta normativa, nel testo della direttiva), e possano tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico. Il comma 2, in tema di armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze, la cui promozione è di spettanza ministeriale, pone l'accento sui benefici per i consumatori, in conformità anche all'articolo 13 bis. Il comma 3 prevede che, salvo disposizione contraria di cui al comma 2 (bande armonizzate), il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, possano essere impiegati tutti i tipi di tecnologie utilizzabili per i servizi di comunicazione elettronica (principio di neutralità tecnologica). Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione al fine di:

- a) evitare interferenze dannose;
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
- c) assicurare la qualità tecnica del servizio;
- d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
- e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure
- f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.

Il comma 4 prevede che, salva disposizione contraria del comma 2, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, il Ministero e l'Autorità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica (neutralità di servizio). Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT o della normativa CEPT. Limitazioni proporzionate e non discriminatorie possono essere poste ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT. Il comma 5 prevede, in particolare, che l'imposizione di una banda specifica per un certo servizio può essere giustificata per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:





- a) garantire la sicurezza della vita;
- b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
- c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure
- d) promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Ai sensi del comma 6, il divieto di fornire qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica è giustificato esclusivamente dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita o, eccezionalmente, dal fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto comunitario. Secondo il comma 7, le limitazioni di cui ai commi da 3 a 6 vanno riesaminate periodicamente ed i risultati devono essere resi pubblici. Il comma 8 pone la necessaria disciplina transitoria in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva per la sua entrata in vigore. In particolare, si prevede che i commi da 3 e 4 si applichino allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.

Al comma 9 si prevede che, fatte salve le norme delle direttive particolari, viene introdotta la possibilità di impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese sanzioni pecuniarie, di cui all'art 98 comma 8 o la revoca dei diritti d'uso, in caso di mancato rispetto delle scadenze. Il comma 10 reca l'adeguamento del rinvio operato dal comma 3, dell'articolo 8 novies, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; il rinvio si intende riferito all'articolo 14 ter.

#### **Art 12 “Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze”**

L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) della legge comunitaria 2010, introduce l'art 14 bis, come previsto dall' articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE aggiornata e l'articolo 14 ter, come previsto dall' articolo 9 ter della medesima direttiva.

Il comma 1 del nuovo articolo 14 bis, consente sino al 25 maggio 2016, termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio, che i titolari di diritti d'uso di radiofrequenze, concessi prima del termine previsto dal comma 8 dell'articolo 14, e che rimarranno ancora validi fino al 25 maggio 2016, possano presentare all'autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti secondo la nuova disciplina. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, entro il termine concesso dall'Autorità competente, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo. Il comma 2 prevede che, successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, comma da 3 a 7, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di frequenze radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento. I successivi commi 3 e 4, dispongono rispettivamente che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza e che le misure adottate in applicazione dell'articolo non concedano alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non siano soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27, del Codice.



Rispetto al testo condiviso al tavolo di consultazioni, al comma 1 dell'articolo 14 ter (così come nell'articolo 27) è stato soppresso l'inciso con il quale si esplicitava che le disposizioni del codice non si applicano all'emittenza radiotelevisiva dal momento che tale previsione non è presente nella direttiva europea (né nell'articolato né nei considerando). Si precisa che tale inciso era stato inserito, oltre che per essere stato richiesto dalle associazioni di categoria delle emittenti in consultazione, in base all'articolo 9 ter della direttiva quadro 2002/21/CE che, nel disciplinare il trasferimento e l'affitto dei diritti d'uso, al punto 3, dispone "La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva. Su tale punto è altresì intervenuto il parere del Cocom (Communications Committee della Commissione europea).

In base all'articolo 14 ter, le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (che conferisce alla Commissione la facoltà di adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese, ad esclusione delle frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva), possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. Il comma 2 dell'articolo 14 ter prevede che, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 e da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analogo tecnologia, con le modalità di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8 (che prevede la comunicazione al Ministero del trasferimento). Il comma 3 del nuovo articolo prevede che, salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorità, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto. Il comma 4 prevede che rimanga comunque fermo il potere del Ministero e dell'Autorità di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, eventualmente disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso ottenuti a titolo gratuito. I commi 5 e 6 indicano le modalità relative al trasferimento o affitto di frequenze radio oggetto di diritti d'uso, di cui al comma 1. In merito a queste modalità l'AGCM chiede di restare unico soggetto consultato ufficialmente in tema, quindi escludendo l'AGCOM; sinora il Mise ha consultato ed acquisito il parere sia di AGCM che di AGCOM.

**Articolo 13 "Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento".** L'articolo sostituisce l'art 15 del Codice, in linea con l'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE aggiornata. L'articolo riformulato reca modifiche e aggiornamenti, di carattere prevalentemente formale, in tema di diritti di uso delle risorse di numerazione, introducendo un riferimento ai "piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica", anziché al "piano nazionale di numerazione". Laddove si precisa che il Ministero garantisce che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, si aggiunge che sono fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale.

**Art 14 "Sicurezza e integrità, attuazione e controllo".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e) della legge comunitaria 2010, inserisce gli articoli 16 bis e 16 ter recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di "Sicurezza e integrità", in



attuazione dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE e "Attuazione e controllo" in attuazione dell'articolo 13 ter della direttiva 2002/21/CE.

Il nuovo articolo 16 bis reca disposizioni volte a rafforzare l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e a limitare il più possibile le conseguenze sul loro funzionamento e disponibilità, derivanti dalla complessità dei sistemi, dai guasti tecnici o da errori umani, dagli incidenti o gli attentati. Il comma 1 attribuisce al Ministero il compito di individuare misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'art 13 bis comma 4 della direttiva 2002/21/CE. Il comma 2 dispone che le imprese coinvolte adottino le misure individuate dal Ministero e comunichino al Ministero stesso, ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto significative conseguenze sul funzionamento delle reti o dei servizi. Se del caso, ai sensi del comma 3, il Ministero informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). Inoltre, a norma del comma 4, anche su impulso dell'Autorità, informa il pubblico o impone all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico. Il comma 5 dispone che il Ministero trasmetta ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

Il successivo articolo 16ter demanda (comma 1) ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico l'adozione delle misure in attuazione degli articoli 16 bis e 16 ter. Ai sensi del comma 2 alle relative imprese può essere imposto di fornire al Ministero le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, o da un organismo qualificato indipendente. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. I successivi commi 3 e 4 attribuiscono al Ministero la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti.

Si segnala che è stata fatta la scelta di attribuire la competenza in materia al Ministero dello sviluppo economico dal momento che si tratta di security intesa come sicurezza delle reti in quanto infrastrutture strategiche, per le quali ai sensi dell'articolo 16 del Codice vigente è competente il Ministero.

Inoltre la competenza in materia di sicurezza è assegnata al Ministero anche dalle norme emanate dall'ENISA (European network and Information Security Agency).

**Articolo 15 "Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato".** L'articolo sostituisce il comma 4 dell'articolo 17 del Codice, in linea con l' articolo 14 della direttiva 2002/21/CE aggiornata.

Vengono introdotti dei riferimenti specifici alle misure correttive da attuare, in caso di impresa che disponga di un significativo potere su un mercato specifico, su un mercato connesso. I riferimenti riguardano i seguenti articoli del Codice, relativi alla direttiva accesso:

- Articolo 46 Obbligo di trasparenza
- Articolo 47 Obbligo di non discriminazione
- Articolo 48 Obbligo di separazione contabile
- Articolo 50 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

**Articolo 16 "Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, provvede ad aggiornare la rubrica dell'articolo 18 del Codice, in linea con l' articolo 15 della direttiva 2002/21/CE aggiornata.

**Articolo 17 "Procedura per l'analisi del mercato".** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera o) della legge comunitaria 2010, reca modifiche





tecniche all'articolo 19 del Codice, in linea con l' articolo 16 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, relative alla procedura di competenza AGCOM

**Articolo 18 “Normalizzazione”.** In linea con l' articolo 17 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, il comma 1 dell'articolo prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 20 del Codice. Viene inserita la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), oltre all'UIT, all'ISO e alla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). tra le organizzazioni le cui norme o raccomandazioni per l'armonizzazione vanno considerate, in mancanza di altre norme europee.

**Articolo 19 “Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale”.** Coerentemente con l'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, la disposizione inserisce la lettera bbis) che reca disposizioni per incoraggiare i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.

**Art 20 “Risoluzione delle controversie tra imprese”.** In linea con l'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, l'articolo aggiunge al comma 1 dell'articolo 23 del Codice, un riferimento anche alla controversia tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e altre imprese che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dal Codice. In precedenza non venivano considerate le altre imprese.

**Articolo 21 “Risoluzione delle controversie transnazionali”.** In linea con l'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE aggiornata, l'articolo inserisce nell'articolo 24del Codice il riferimento al BEREC, il cui parere va opportunamente considerato dall'Autorità, nella risoluzione della controversia.

**Articolo 22 “Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”.** L'articolo 23, coerentemente con l'articolo 3 della direttiva 2002/20/CE (direttiva “Autorizzazioni”) aggiornata, aggiunge, all'articolo 25 del Codice, il comma 3 bis recante disposizioni di natura procedurale; le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato. Inoltre provvede a sostituire la “Denuncia di Inizio Attività (DIA)” con “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)”, ai sensi dell'articolo 49 della legge 122/2010.

**Articolo 23 “Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri”.** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) della legge comunitaria 2010, coerentemente con l'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, modifica l'articolo 27 del Codice. In particolare, nel comma 1 vengono specificati i casi in cui possono essere concessi diritti d'uso, per le radiofrequenze. Si tratta di casi in cui occorre:

- evitare interferenze dannose,
- assicurare la qualità tecnica del servizio,
- assicurare un utilizzo efficiente dello spettro,
- conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.

Precedentemente c'era solo il riferimento alle interferenze dannose. Il comma 4 dispone in tema di durata dei diritti di cui alla rubrica. Si specifica che la durata di tali diritti deve tener conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Per le frequenze radio, se la durata è di almeno dieci anni il Ministero provvede affinché siano rispettati nel tempo i criteri per il rilascio o, se questi diventano non più applicabili, affinché i diritti individuali d'uso siano trasformati in un'autorizzazione generale con un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile



da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14 ter. Per la concessione dei diritti normalmente si utilizzano procedure aperte; una deroga è prevista al comma 5 nel caso di fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa comunitaria. Il comma 6 bis prevede che, al fine di assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in maniera efficiente ed efficace e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. Il Ministero e l'Autorità possono adottare misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.

**Articolo 24 “Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici”.** L'articolo, coerentemente con l'articolo 6 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, modifica l'articolo 28 del Codice. La modifica aggiorna i riferimenti normativi.

**Articolo 25 “Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio”.** L'articolo, in linea con l'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, modifica l'articolo 29 del Codice. La procedura aggiornata si riferisce ora anche alla possibilità di limitare il rinnovo dei diritti d'uso esistenti, o di prolungarne la durata a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, prevedendo che anche le associazioni dei consumatori possano essere sentite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 11 del Codice.

**Articolo 26 “Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale dei diritti d'uso e degli obblighi specifici”.** In linea con l'articolo 10 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, l'articolo modifica l'articolo 32 del Codice. In particolare, il comma 3 prevede la possibilità che da parte del Ministero e dell'Autorità siano irrogate sanzioni pecuniarie, di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12 del Codice, o adottate ingiunzioni volte a cessare o a ritardare la fornitura di un servizio da parte dell'impresa. Nel comma 5 vengono aggiunti gli “altri utenti dello spettro radio”, tra i soggetti cui possono essere arrecati gravi problemi economici od operativi e per rimediare ai quali Ministero e Autorità possono adottare misure provvisorie urgenti, le quali, viene specificato, possono durare tre mesi più altri tre mesi, prima dell'adozione di una decisione definitiva.

**Art 27 “Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici”.** L'articolo, coerentemente con l'articolo 11 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, aggiunge all'articolo 33 del Codice ulteriori condizioni per cui possono essere richieste informazioni alle imprese (condizione 2 dell'allegato 1 parte C *Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE -direttiva quadro*), nonché le finalità di cui alle lettere f bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio ed f ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.

**Articolo 28 “Modifica dei diritti e degli obblighi”.** L'articolo, coerentemente con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, sostituisce l'articolo 36 del Codice. In particolare, il nuovo comma 1) inserisce un riferimento alla necessità di tenere conto, se del caso, per la modifica dei diritti e degli obblighi, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Il comma 2 stabilisce che il divieto di limitare o revocare prima della scadenza diritti d'uso delle frequenze radio o diritti di installare strutture salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, e previo indennizzo.

**Articolo 29 “Pubblicazione delle informazioni”.** In linea con l'articolo 15 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, l'articolo prevede che anche le informazioni sui diritti di installare strutture siano pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sui



Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 37 del Codice.

**Articolo 30 "Concessioni e autorizzazioni preesistenti"**. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2002/20/CE aggiornata, l'articolo modifica l'articolo 38 del Codice, stabilendo il termine limite di 60 giorni dalla data del provvedimento per rendere conformi agli specifici articoli del codice: 27, 28 e 29 e all'allegato 1, le autorizzazioni generali e i diritti individuali di uso delle frequenze, già in vigore alla data del 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto previsto dall'art 14 bis.

Una proroga, da parte del Ministero, può essere concessa fino al 30 settembre 2012, secondo il comma 2 dell'art 38 riformulato, qualora si preveda una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso già in vigore. a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese.

**Articolo 31 "Diritti ed obblighi degli operatori"**. Viene sostituito il comma 1 dell'articolo 41 del Codice, per uniformare la disposizione ivi prevista all'articolo 4 della direttiva 2002/19/CE (direttiva "Accesso"). La modifica prevede che il diritto o l'obbligo di negoziare l'interconnessione non riguardi più operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, ma tutti gli operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

**Articolo 32 "Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione"**. In attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE, l'articolo 42 del Codice, modificato, prevede che l'Autorità debba operare, tra l'altro, anche ai fini di promuovere investimenti efficienti e l'innovazione e che possa inoltre imporre obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, al fine di rendere interoperabili i loro servizi.

**Articolo 33 "Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione"**. L'articolo abroga l'articolo 44 del Codice, così come previsto della direttiva 2002/19/CE, che sopprime il relativo articolo 7.

**Articolo 34 "Imposizione, modifica o revoca degli obblighi"**. L'articolo 45 del Codice viene adeguato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE, con l'eliminazione del riferimento al comma 3 dell'articolo 42 e l'inserimento del riferimento all'articolo 50 bis.

**Articolo 35 "Obbligo di trasparenza"**. L'articolo 36 sostituisce i commi 1 e 4 dell'articolo 46 del Codice, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE. In particolare, tra gli obblighi di trasparenza, in relazione all'interconnessione e all'accesso, sono state incluse eventuali condizioni, conformi al diritto europeo che limitano l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo

**Articolo 36 "Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete"**. Le modifiche apportate dal legislatore comunitario all'articolo 12 della direttiva 2002/19/CE, sono puntualmente trasposte nell'articolo che modifica l'articolo 49 del Codice. In particolare: alla lettera a) del comma 1 è previsto che gli obblighi in materia di accesso possano riguardare anche l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi; inoltre viene messo in evidenza che gli obblighi imposti possono anche avere il fine di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee dei contraenti; alla lettera f) si fa riferimento, in maniera più generale, alla "condivisione associata degli impianti"; con l'introduzione della lettera i *bis* ) viene aggiunto il possibile obbligo di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza. Inoltre, ai sensi delle lettere a) c) e d) del comma 3, al fine di imporre gli obblighi, l'Autorità deve valutare anche la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti nonché, nel valutare gli investimenti iniziali del proprietario delle risorse, gli investimenti pubblici effettuati, e la necessità di tutelare la concorrenza con particolare attenzione



ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile; con il nuovo comma 3 bis infine, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.

**Articolo 37 “Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi”.** L'articolo 38 modifica il comma 1 dell'articolo 50, ai sensi dell'art 13 della nuova direttiva 2002/19/CE; in particolare prevede che, al fine di incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, nel definire gli obblighi di cui all'oggetto, l'Autorità debba tener conto anche di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

**Articolo 38 “Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata”.** L'articolo 39 inserisce, dopo l'articolo 50, gli articoli 50 bis e 50 ter, in linea con gli articoli 13bis e 13 ter della nuova direttiva 2002/19/CE. In particolare, il nuovo articolo 50 bis conferisce all'Autorità, come rimedio addizionale ed eccezionale, la facoltà di imporre, alle imprese verticalmente integrate, l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente (separazione funzionale). L'Autorità, prima di adottare tale misura, dovrà effettuare un'analisi molto dettagliata, tra cui: un'analisi dell'impatto sulla forza lavoro dell'impresa che si sottopone a separazione e sul settore, nel suo insieme, nonché un'analisi delle ragioni che giustificano la necessità della misura, rispetto agli altri rimedi a disposizione, per risolvere i problemi identificati di competizione o di fallimento del mercato. Il successivo articolo 50 ter, prevede la possibilità di separazione volontaria, da parte delle imprese, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Inoltre si prevedono, per l'impresa designata alla fornitura del servizio universale, obblighi di informazione preventiva e tempestiva all'Autorità, circa la cessione totale o parziale delle proprie attività nelle reti di accesso locale. L'Autorità può quindi imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici. AGCM chiede il riconoscimento della propria competenza (non prevista nella normativa in vigore) nella materia prevista dall'articolo 39 dello schema di decreto. AGCOM, ai sensi degli articoli 46 e 50 del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha competenza esclusiva in materia – sebbene al momento la materia sia meno dettagliata rispetto alla novella basata sulla nuova direttiva.

**Articolo 39 “Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici”.** L'articolo 40, come previsto dall'articolo 4 della nuova direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”), esplicita, separandoli, il concetto di connessione alla rete e di fornitura del servizio, tramite la connessione, per la rete fissa. Il soddisfacimento delle richieste di connessione da una postazione fissa è ora riferito ad una rete di comunicazione pubblica anziché ad una rete telefonica pubblica. Inoltre la connessione deve essere tale da consentire un accesso efficace ad Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica. Viene quindi introdotto un nuovo comma 2 bis per assicurare che anche la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete sopra detta, sia garantito almeno da un'impresa

**Articolo 40 “Elenco abbonati e servizi di consultazione”** Le modifiche proposte sono finalizzate a razionalizzare ed aggiornare gli obblighi connessi alla fornitura degli elenchi abbonati allineando il trattamento dell'elenco telefonico a quello già previsto per i servizi di consultazione abbonati forniti attraverso i mezzi di comunicazione elettronica, in considerazione di accedere alle informazioni sull'elenco abbonati delle quali gli utenti possono fruire.



**Articolo 41 “Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale”.** L’articolo 41, in linea con l’articolo 6 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica rubrica e comma 1 dell’articolo 56 del Codice. In alternativa ai telefoni pubblici a pagamento, possono essere messi a disposizione “altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale” per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. La disposizione di cui all’articolo 1, lettera c), è finalizzata a razionalizzare ed attualizzare gli obblighi connessi alla telefonia pubblica, in considerazione anche della presenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilità e disponibilità dei servizi di cui in articolo.

**Articolo 42 “Misure destinate agli utenti finali disabili”.** L’articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all’articolo 9, comma 4, lettera f) della legge comunitaria 2010, in conformità con l’articolo 7 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica la rubrica e il comma 1 dell’articolo 57 del Codice ed inserisce un ulteriore comma 2 bis. Le modifiche riguardano essenzialmente i richiami ai nuovi articoli del Codice; inoltre viene maggiormente specificato il ruolo dell’Autorità che deve valutare la necessità generale e i requisiti specifici delle misure specifiche previste per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta e deve garantire la conformità con altre pertinenti norme o specifiche.

**Articolo 43 “Accessibilità delle tariffe”.** In linea con l’articolo 9 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 43 riformula i commi 1 e 2 dell’articolo 59 del Codice. Il comma 1 prevede che la sorveglianza sull’evoluzione ed il livello delle tariffe, da parte delle Autorità, per i servizi di cui agli articoli da 54 a 57 (servizio universale e misure per gli utenti disabili), possa essere estesa anche ad imprese disponibili sul mercato qualora non sia stata designata alcuna specifica impresa per la fornitura del servizio universale. Il comma 2 aggiorna i rinvii normativi.

**Articolo 44 “Qualità del servizio fornito dalle imprese designate”.** In linea con l’articolo 11 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 44 riformula il comma 4 dell’articolo 59 del Codice, eliminando il pregresso riferimento all’articolo 54 del Codice, in sede di fissazione di obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi per il servizio universale, introducendo inoltre il riferimento al rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T e della normativa CEPT.

**Articolo 45 “Verifica e riesame degli obblighi”.** In analogia all’avvenuta soppressione dell’articolo 16 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 45 abroga l’articolo 66 del Codice.

**Articolo 46 “Controlli normativi sui servizi al dettaglio”.** In linea con l’articolo 17 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo 46 sostituisce il comma 1 dell’articolo 67, aggiornando i rinvii normativi, e abroga il comma 3.

**Articoli 47 “Controlli sull’insieme minimo di linee affittate” e 48 “Selezione del vettore e preselezione del vettore”.** Gli articoli abrogano rispettivamente gli articoli 68 e 69 del Codice, a seguito della soppressione degli articoli 18 e 19 della nuova direttiva 2002/22/CE.

**Articolo 49 “Contratti”.** Conformemente all’articolo 20 della nuova direttiva 2002/22/CE, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all’articolo 9, comma 4, lettera g) della legge comunitaria 2010, l’articolo 49 oltre ad aggiornare la rubrica, inserendo riferimento al diritto di recesso (che è trattato nel corrispondente articolo della direttiva, sebbene non presente nella rubrica dell’articolo stesso), modifica i commi 1, 3, 4 e 5 e sopprime il comma 6 dell’articolo 70 del Codice.

In particolare, il comma 1 prevede che, allo scopo di tutelare maggiormente consumatori e utenti finali (quali definiti all’articolo 2 del Codice, non richiamati nel testo pre-esistente), sono stati





introdotti diversi nuovi obblighi di informazione nei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di

- prezzi, (modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate);
- qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, inclusi servizi di emergenza e di localizzazione del chiamante,
- su eventuali procedure di gestione del traffico,
- eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;
- servizi di manutenzione e assistenza,
- obblighi relativi ad eventuali modifiche alle condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario;
- eventuale possibilità di scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
- condizioni legate alla scadenza del contratto, o alla sua durata in relazione ad eventuali condizioni promozionali,
- eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,
- tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità,

Il comma 3, riformulato prevede la possibilità che, se richiesto dall'Autorità, il contratto possa contenere informazioni circa usi illegali del servizio e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali. Il comma 4 disciplina il diritto di recesso dal contratto, prevedendo che ciò possa avvenire senza penali o costi di disattivazione, qualora il contraente non accetti le proposte di modifiche delle condizioni contrattuali da parte dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Tali proposte devono essere comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni. Il comma 5, infine, prevede che l'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare danno ai minori molestia o disturbo alla quiete privata, ovvero per finalità diverse dalla fruizione di un servizio di comunicazione elettronica, decada dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

**Articolo 50 "Trasparenza e pubblicazione delle informazioni"** . In linea con l'articolo 21 della nuova direttiva 2002/22/CE, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera g) della legge comunitaria 2010, e fermo restando le disposizioni di cui al decreto 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, l'articolo 50 modifica l'articolo 71 del Codice, sostituendo i commi 1 e 2 ed inserendo i commi 2 bis 2 ter e 2 quater, rafforzando il regime di trasparenza in favore dell'utenza. L'articolo specifica molto dettagliatamente il tipo di informazioni che devono essere rese disponibili. Le informazioni sulle condizioni standard dei contratti devono essere pubblicamente disponibili in modo da consentire agli utenti di condurre facilmente proprie valutazioni anche sulla base di guide o tecniche predisposte da terzi, tramite l'Autorità. Inoltre il comma 2 ter prevede che, qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità possa, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione.

**Articolo 51 "Qualità del servizio"**. Conformemente all'articolo 22 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo 51 reca la nuova disciplina in materia di qualità del servizio. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 72 del Codice introduce la possibilità per l'Autorità di imporre alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica la pubblicazione delle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Il comma 2 riformulato



prevede che l'Autorità possa precisare quali meccanismi di certificazione della qualità vadano adottati per assicurare una facile consultazione delle informazioni. I successivi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, prevedono che l'Autorità possa imporre alle imprese interessate prescrizioni in materia di qualità minima del servizio e che di tali azioni informi con largo anticipo, motivandole adeguatamente, la Commissione ed anche il BEREC.

**Articolo 52 “Disponibilità di servizi”.** Conformemente all'articolo 23 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo 52 ridenomina l'articolo 73 del Codice e sostituisce il comma 1. In base alla riformulazione dell'articolo, il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore”.

**Articolo 53 “Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili”.** L'articolo, nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all'articolo 9, comma 4, lettera g) della legge comunitaria 2010, in linea con l'articolo 23 bis della nuova direttiva 2002/22/CE, inserisce l'articolo 73 bis nel Codice. La disposizione consente all'Autorità di individuare prescrizioni per le imprese per garantire ai disabili l'equivalenza dell'accesso ai servizi di comunicazione elettronica a quanto disponibile alla maggior parte degli utenti finali e l'equivalenza della gamma di imprese e servizi a disposizione e per la disponibilità di apparecchiature terminali adeguate.

**Articolo 54 “Servizi di consultazione degli elenchi telefonici”.** L'articolo, conformemente con l'articolo 25 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica l'articolo 74 del Codice, ridenominandolo. L'articolo riformulato non prevede più, anche nel titolo, il servizio di assistenza mediante operatore per i servizi di consultazione degli elenchi telefonici. Inoltre gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 anche tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78.

**Articolo 55 “Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo” .** Il presente articolo è volto a favorire e accelerare interventi connessi all'attuazione del numero di emergenza unico europeo 112 previsto dall'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 7 marzo 2009 attraverso il coinvolgimento delle istituzioni interessate, con specifico riferimento alle Regioni, anche in relazione alla positiva sperimentazione di un modello organizzativo basato su centri unici di risposta, ove operano soggetti non appartenenti alle autorità incaricate dei servizi di soccorso, che utilizzano sistemi tecnologici in grado di assicurare il conseguimento delle finalità del predetto numero unico di emergenza (cosiddetti call center laici). La norma attribuisce al Ministero dell'Interno poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo 112. A supporto dell'attività del Ministero dell'Interno è prevista la costituzione di una commissione consultiva composta da rappresentanti di tale dicastero, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato –Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. La norma conferma i poteri attribuiti al Ministero dello sviluppo economico nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Per dare corso alle iniziative previste dal Ministero dell'Interno è contemplato anche il ricorso a protocolli d'intesa con le regioni, sul modello di quello già stipulato con il Presidente della Regione Lombardia per l'attuazione in tutta la regione del modello “call center laico”, positivamente sperimentato nella provincia di Varese.



**Articolo 56 “Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo”.** L’articolo attua l’articolo 26 della nuova direttiva 2002/22/CE, modificando l’articolo 76 del Codice. L’articolo conferma la competenza del Ministero in materia e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorità, sono stabiliti i numeri di emergenza nazionali, successivamente recepiti nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Ai commi 1 e 1 bis, in particolare, si prevede che l’accesso ai servizi di emergenza sia garantito da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, laddove precedentemente si consideravano le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico. Inoltre i servizi di emergenza devono essere in grado di trattare e rispondere alle chiamate al numero “112” almeno in modo rapido ed efficace quanto le chiamate ai numeri di emergenza nazionali. Il comma 3 prevede che il Ministero promuova iniziative di informazione sull’esistenza e l’accesso al numero 112, rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro. Secondo il comma 3 bis, il Ministero provvede affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. In base al comma 3 ter, il Ministero provvede affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’, le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità, inoltre il Ministero può estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali e definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

**Articolo 57 “Prefissi telefonici europei”.** In linea con l’articolo 27 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo riformula l’articolo 77 del Codice. In particolare, al comma 2 si prevede che le tariffe per le chiamate da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), devono essere analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri

**Articolo 58 “Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi”.** L’articolo, conformemente all’articolo 27 bis della nuova direttiva 2002/22/CE, inserisce l’articolo 77 bis. Il nuovo articolo è dedicato alla promozione, da parte dei Ministeri competenti per materia, dei numeri armonizzati specifici, nell’arco di numerazione che inizia con il ‘116’, mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri. Inoltre i Ministeri competenti devono anche assicurare l’accesso più ampio possibile a tali numeri da parte di utenti finali disabili, nonché. Infine tali Ministeri devono garantire ai cittadini l’accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori disponibile sul numero 116000.

**Articolo 59 “Accesso a numeri e servizi”.** In linea con l’articolo 28 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo modifica l’articolo 78 del Codice, anche nella rubrica. In particolare viene modificato il comma 1 ed i commi 1 bis ed 1 ter. Al fine di favorire il mercato unico, l’articolo estende e specifica l’ambito di applicazione per assicurare l’accesso a tutti i numeri forniti nell’Unione Europea, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore), nonché ai servizi, associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all’interno dell’Unione Europea, compresi i numeri verdi, fatte salve eventuali limitazioni tecniche o di natura economica e casi oggettivamente giustificati, in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata) o in relazione a numeri non geografici.

**Articolo 60 “Fornitura di prestazioni supplementari”.** In linea con l’articolo 29 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo modifica l’articolo 79 del Codice, sostituendo il comma 1 e



abrogando il comma 3. Sotto opportune condizioni, l'Autorità, sentite le parti interessate, può imporre agli operatori di reti e fornitori di servizi di fornire tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A e parte B. Viene invece soppresso il comma 3 relativo agli obblighi sulla cessazione del servizio.

**Articolo 61 “Agevolare il cambiamento di fornitore”.** In linea con l'articolo 30 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo modifica l'articolo 80 del Codice, anche nella rubrica. Nel nuovo comma 1 è inserito il riferimento all'allegato 4, nuova parte C del Codice. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile (comma 4 bis). Dalla firma del contratto per la portabilità, l'attivazione del numero trasportato deve avvenire entro un giorno lavorativo (comma 4 bis). In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo (comma 4 ter). I contratti tra consumatori e imprese per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica devono poter durare anche 12 mesi ed all'inizio non devono eccedere i 24 mesi. (comma 4 quater). Sono previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste (comma 4 ter).

**Articolo 62 “Obblighi di trasmissione”** In coerenza con l'articolo 31 della nuova direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale”), il presente articolo dello schema di decreto modifica l'articolo 81 del Codice, al fine di includere, tra gli eventuali obblighi di trasmissione imposti dal Ministero, su canali radiofonici e televisivi, quelli relativi a servizi complementari e, specialmente, a servizi di accessibilità, destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili. Si aggiunge, inoltre, che tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro dal Ministero. Inoltre essi devono essere sottoposti a riesame con periodicità regolare.

**Articolo 63 “Consultazione dei soggetti interessati”.** In linea con l'articolo 33 della nuova direttiva 2002/22/CE, l'articolo modifica l'articolo 83 del Codice. Vengono maggiormente specificate le procedure di consultazione pubblica con tutti i soggetti interessati, cui vengono aggiunti le associazioni di consumatori e utenti, sia da parte di Ministero e Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di tenere a adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche (comma 1 riformulato). Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse (comma 2 bis).

**Articolo 64 “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”.** L'articolo, conformemente all'articolo 34 della nuova direttiva 2002/22/CE, modifica l'articolo 84 del Codice. La disposizione precisa l'applicabilità delle procedure di risoluzione di cui alla rubrica, di competenza dell'Autorità, in riferimento alle condizioni contrattuali ed alla relativa esecuzione (comma 1). Il comma 4 fa salve, oltre alle vigenti disposizioni in materia di risoluzione giudiziale, le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo.

Si evidenzia all'articolo 62 l'introduzione di una disposizione sulla gestione personalizzata delle denunce in senso stretto differenziata dalle mere segnalazioni non circostanziate. L'inserimento di una base giuridica nuova con rango di legislazione primaria viene proposta da AGCOM al fine di deflazionare il contenzioso con operatori ed utenti poiché la regolazione delle controversie attraverso lo strumento della delibera risulta più difficoltoso dal momento che questa viene regolarmente impugnata .



**Articolo 65 “Notifica alla Commissione europea”.** In attuazione dell’articolo 36 della nuova direttiva 2002/22/CE, l’articolo sostituisce il comma 2 dell’articolo 85, prevedendo la notifica degli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate.

**Articolo 66 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio).** In conformità con l’articolo 11 della nuova direttiva 2002/21/C (Direttiva: “Quadro”), l’articolo integra il comma 1 dell’articolo 86 del Codice, specificando il termine massimo, pari a sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, entro il quale le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture.

**Articolo 67 “Ubicazione e condivisione di infrastrutture”.** In conformità con l’articolo 12 della nuova direttiva 2002/21/CE (Direttiva: “Quadro”), nel rispetto del criterio direttivo specifico di cui all’articolo 9, comma 4, lettera m) della legge comunitaria 2010, l’articolo modifica l’articolo 89 del Codice, sostituendo i commi 1 e 2 e inserendo i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater. In particolare, i comma 1 e 5 bis introducono la facoltà per l’Autorità di imporre la condivisione di infrastrutture di comunicazione elettronica o di “proprietà”, tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. Nel comma 2 riformulato è inserito il riferimento alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica, della pubblica sicurezza e alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale. Inoltre le disposizioni sulla condivisione o il coordinamento di lavori pubblici possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

**Il comma 5 ter prevede che il Ministero possa richiedere alle imprese, tenendo informata l’Autorità, di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture per la condivisione, e metterlo a disposizione delle parti interessate.**

**Articolo 68 “Divieto di imporre altri oneri”.** La modifica dell’articolo 93 del Codice, di cui al presente articolo non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell’articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di permettere una interpretazione più chiara della normativa vigente, nel mantenimento della piena coerenza con la normativa comunitaria, ed evitare intendimenti errati o incerti. In particolare, con la modifica in questione si precisa maggiormente la portata del divieto già stabilito dalla norma.

**Articolo 69 “Attività soggette ad autorizzazione generale”.** L’articolo modifica l’articolo 104 del Codice, afferente al Capo II del Titolo III “ Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”. Tale articolo, anche assieme al successivo articolo 69, è finalizzato ad estendere il regime di “libero uso” per le apparecchiature radiolan ed hiperlan anche al di fuori del proprio fondo, in particolare, con la soppressione del comma 1 della lettera c) dell’ articolo 104. La modifica di cui al presente articolo non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell’articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di un aggiornamento del testo, che faceva ancora riferimento ad una dizione risalente alla normativa precedente al 2003 e non trova applicazione nella normativa regolamentare europea. Quest’ultima, infatti, prevede limitazioni tecniche alle radio-lan e hiper-lan solo in relazione alla potenza applicata e non su altri aspetti quali il limite di localizzazione. Nel mantenimento della coerenza con il quadro europeo, inoltre, la nuova formulazione non solo permette di tenere conto degli investimenti effettuati nel settore, in Italia, ma consente di incrementare le possibilità di sviluppo degli accessi a larga banda out & indoor e link punto-punto in zone isolate, attraverso le





hiperlan, che oggi trovano una oggettiva limitazione nelle regole che non consentono l'estensione fuori del proprio fondo.

**Articolo 70 “Libero uso e banda cittadina - CB”.** L'articolo modifica l'articolo 105 del Codice, afferente al Capo II del Titolo III “ Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”. Tale articolo, anche assieme al precedente articolo 68, è finalizzato ad estendere il regime di “libero uso” per le apparecchiature radiolan ed hiperlan anche al di fuori del proprio fondo, in particolare, con la soppressione della frase “nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5” alla lettera b) del comma 1. Inoltre, tale articolo, assieme al successivo articolo 70, specifica che anche gli apparati per comunicazioni assimilati a quelli in banda cittadina – CB sono soggetti alla normativa di cui all'articolo 105 del Codice. Le modifiche di cui al presente articolo non derivano da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attengono ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di un aggiornamento del testo, nel primo caso, per ragioni del tutto analoghe a quelle descritte nel precedente articolo 68 e, nel secondo caso, per permettere una interpretazione più chiara della normativa vigente, nel mantenimento della piena coerenza con la normativa comunitaria, ed evitare intendimenti errati o incerti.

Per quanto riguarda la banda cittadina – CB, l'articolo modifica l'articolo 145 del Codice, afferente al Capo VII del Titolo III “ Radioamatori”. La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo detto non è dovuta, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente.

**Articolo 71 – il presente articolo aggiorna** l'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in materia di elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice.

**Articolo 72** – L'articolo reca modifiche all'allegato n° 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così come previsto dall'allegato II alla direttiva 2002/19/CE (direttiva “Accesso”).

**Articolo 73** –L'articolo reca modifiche all'allegato n° 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così come previsto dall'allegato I alla direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 74** – L'articolo reca modifiche all'allegato n° 5 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conformi all'allegato II della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 75** – L'articolo sostituisce l'allegato n° 6 del Codice “Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità



del servizio.”, riproducendo l'allegato III della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”), **quale allegato n. 1 al presente decreto.**

**Articolo 76** – L'articolo interviene sull'allegato n° 7 del Codice “Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo,” sostituendo l'alinea del comma 1 in conformità alla modifica apportata in sede UE all'allegato VI della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 77** - L'articolo abroga l'allegato n° 8 del Codice “Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice” stante l'avvenuta soppressione dell'allegato VII della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**Articolo 78** - L'articolo sostituisce, aggiornandolo, l'allegato n° 9 del Codice “Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice”, **con l'allegato n. 2 al presente decreto.** La modifica dell'allegato 9 del Codice non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di permettere una interpretazione più chiara della normativa vigente, con la quale rimane pienamente coerente, ed evitare intendimenti errati o incerti.

**Articolo 79** – L'articolo inserisce nel Codice delle comunicazioni elettroniche l'allegato 26-*bis* “Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, conformemente al nuovo allegato II della direttiva 2002/21/CE (direttiva “Quadro”), **quale allegato n. 3 al presente decreto.**

**Articoli 80, 81 e 82** del Capo II, recano rispettivamente “Norme integrative e di coordinamento”; “Disposizioni finanziarie” ed “Entrata in vigore”.

**L'allegato n. 1** sostituisce l'allegato n° 6 del Codice “Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio.”, riproducendo l'allegato III della direttiva 2002/22/CE (direttiva “Servizio Universale”).

**L'allegato n. 2** sostituisce, aggiornandolo, l'allegato n° 9 del Codice “Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice”.

**L'allegato n. 3** inserisce, tra gli allegati al Codice delle comunicazioni elettroniche, l'allegato 26-*bis* “Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, conformemente al nuovo allegato II della direttiva 2002/21/CE (direttiva “Quadro”).



## **Relazione tecnica finanziaria**

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/140/CE, recante modifiche alle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ed al recepimento della direttiva 2009/136/CE, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

**L'articolo 14 comma 4 prevede l'individuazione, nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico, del Computer Energy Response Team (CERT). Si precisa che suddetto gruppo di lavoro si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente all'Amministrazione e non comporterà oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 55 inserisce nel Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) l'articolo 75-bis, concernente i poteri di indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Interno per la piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo. Le disposizioni in esame non determinano oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, in quanto finalizzate a favorire l'attuazione del NUE 112, così presentando la tipica connotazione di "intervento ordinamentale", inteso a fornire copertura normativa a funzioni e compiti di indirizzo e coordinamento già in atto esercitati dal Ministero dell'Interno nei confronti dei diversi attori istituzionali coinvolti. In tal senso va letto il comma 1 dell'articolo 75-bis che, per un verso, chiarisce le funzioni ed i compiti del Ministero dell'interno e, per l'altro, conferma in capo al Ministero dello sviluppo economico, che opera di concerto con il Ministero dell'interno, i poteri nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni.**

**Nessun onere può derivare, inoltre, da quanto previsto al comma 2 dell'articolo in esame. Per quanto riguarda il funzionamento della Commissione consultiva a composizione interministeriale, di cui si avvale il Ministro dell'interno nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento disciplinati dal**



comma 1, si specifica che essa non determina oneri per le finanze pubbliche avendo la norma stessa previsto che ai componenti dell'organismo collegiale non spetta alcun compenso e rimborso spese.

La possibilità prevista, infine, dal comma 3, di stipulare protocolli di intesa con le regioni nell'ottica di implementare il sistema NUE 112 con il ricorso ai centri unici di risposta, non determina una diretta ricaduta in termini finanziari, rappresentando piuttosto una indicazione "operativa" e "organizzativa", in un'ottica di coordinamento e cooperazione interistituzionale, da realizzare con le risorse già disponibili.

Per maggior garanzia sull'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio statale, l'articolo 80 dello schema di decreto legislativo reca la rituale clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 6 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantù*

11 APR. 2012



**Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione e 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione, della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione e 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

## **Sezione 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente**

#### **Inserire la normativa vigente**

Il presente intervento mira a recepire la direttiva in oggetto, modificando il quadro normativo vigente, costituito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione.

### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'intervento è finalizzato a conformare il contesto normativo nazionale al nuovo quadro di riferimento posto dall'Unione Europea e a dare attuazione alle strategia comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche "EU2020", per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Europa ed, in particolare, alla cosiddetta "Agenda Digitale Europea", che rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia. L'Agenda Digitale Europea si snoda su sette direttrici principali ed in quella relativa alla realizzazione del mercato unico digitale è prevista una rapida e coerente attuazione del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.





**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

La revisione comunitaria del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nasce, prima di tutto, dalla constatazione di una persistente mancanza di un mercato unico nel settore, dovuta, in particolare, alla frammentarietà normativa, in questo campo, nell'Unione. Tale situazione, accanto alle discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione, rischia di mettere in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi, in termini economici e sociali, che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori, ad esempio dal punto di vista della qualità dei servizi, delle garanzie dell'accesso o della varietà dell'offerta.

Il presente intervento mira a recepire la direttiva in oggetto finalizzata, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione e, in particolare, a:

- promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio introducendo la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione, di imporre la condivisione di facilities di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, ecc. nonché elementi di rete non attivi.
- promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio, anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi;
- rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, a beneficio degli utenti in termini di disponibilità dei servizi, garantendo altresì l'informativa sulle violazioni perpetrate sulla rete, essendo stato introdotto anche il raccordo con l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti dell'Informazione (ENISA);
- rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi, con riferimento, ad esempio alle condizioni definite nei contratti stipulati con essi ;
- equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete.;

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Dall'intervento sono attesi effetti positivi sia per i consumatori, relativamente alla qualità dei servizi, sia per le imprese del settore in termini di maggiore concorrenza e crescita economica.

Obiettivo	Indicatore
Aumento del grado di concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione elettronica su reti fisse e mobili, ivi inclusi i servizi a banda larga, nonché miglioramento dei servizi di accesso e interconnessione.	Riduzione del grado di concentrazione nei mercati <i>retail</i> dei servizi di comunicazione elettronica, in postazione fissa e in mobilità, inclusi i servizi a banda larga; andamento dei prezzi finali dei servizi di comunicazione elettronica. Come valori iniziali di riferimento saranno considerati quelli calcolati dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e riportati nella relazione annuale 2011. In merito ai servizi di accesso, si misureranno le variazioni nelle attivazioni dei diversi servizi intermedi forniti dall'operatore storico alle imprese concorrenti. Avuto riguardo ai servizi di interconnessione, si misurerà l'andamento del traffico dati sulle reti di comunicazione elettronica, in postazione fissa e mobile, sulla base delle analisi condotte e dei dati raccolti da AGCom, con riferimento alla situazione iniziale di cui alla relazione annuale 2011.
Gestione più efficiente dello	Applicazione dei principi di neutralità tecnologica e di servizio.



spettro radio	<p>Si valuterà se c'è stata effettivamente una gestione dello spettro radio che possa essere ritenuta efficiente grazie all'applicazione di tali principi. Potranno inoltre essere considerate le sanzioni applicate per sfruttamento non efficace di diritti d'uso, o le revoche degli stessi, ai sensi dell'art 14 del Codice. Tali procedure non erano previste nella precedente formulazione dell'articolo e quindi non si dispone di un dato iniziale.</p> <p>Si considereranno i dati custoditi nel Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive e nei registri dell'Autorità.</p>
Maggiore protezione dei consumatori	<p>Vivacità della domanda sui servizi di rete mobile: l'indicatore sarà costituito dalle variazioni annuali nelle quantità di portabilità del numero mobile e fisso e, con riferimento a questo secondo caso, di migrazioni, nonché della durata media del processo di portabilità del numero mobile con riferimento ai valori iniziali di cui alla relazione AGcom 2011.</p> <p>Presenza di strumenti a disposizione dei consumatori, e relativo grado di utilizzo, al fine di verificare la qualità e la tipologia dei servizi di comunicazione.</p> <p>Miglioramento della qualità dei servizi offerti, in virtù del nuovo articolo 51 del Codice. I dati iniziali di riferimento, qualora esistenti, saranno quelli rilevati da Agcom e citati nella relazione 2011.</p> <p>Trasparenza riscontrata sulle condizioni di offerta dei servizi, ai sensi dei nuovi articoli 70 e 71 del Codice. L'indicatore sarà costituito dalla variazione, nel tempo, ed in eventuale raffronto con il dato prima dell'inizio dell'entrata in vigore del decreto, del numero di segnalazioni raccolte da AGcom in violazione dei suddetti articoli del Codice.</p> <p>Equivalenza dell'accesso per gli utenti disabili. L'indicatore sarà costituito dalla variazione, nel tempo, ed in eventuale raffronto con il dato prima dell'inizio dell'entrata in vigore del decreto, del numero di segnalazioni raccolte da AGcom in violazione degli articoli del Codice che prevedono la citata equivalenza di accesso.</p>
Sicurezza delle reti	<p>Andamento nel tempo del numero di violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità che abbiano avuto significative conseguenze sul funzionamento delle reti o dei servizi e che sono state comunicate dalle imprese al Ministero competente o alla Autorità. Per quanto riguarda le competenze del Ministero, si tratta di un indicatore che potrà essere misurato solo successivamente alla entrata in vigore del decreto (anche per la necessità di definire i casi in cui le violazioni ricadano nella normativa detta) e, pertanto, non esiste un dato iniziale di riferimento. In sede di controversie o dell'esercizio di attività di vigilanza, AGCOM rileva spesso casi di accesso fraudolento alla rete, pertanto tali dati saranno utilizzati come riferimento.</p>
Coordinamento dell'attività dell'Autorità di regolamentazione	<p>Efficace partecipazione al BEREC. Si verificherà che non esistano impedimenti per una partecipazione efficace dell'Autorità nazionale di regolamentazione al nuovo organismo dei regolatori europei.</p>

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**



Destinatari dell'intervento sono tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche,

pubblici e privati ed i consumatori, eventualmente anche in forma associativa.

## Sezione 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Gli schemi dei due decreti legislativi predisposti in attuazione del recepimento delle direttive comunitarie 2009/1407CE e 2009/136/CE relative al nuovo quadro regolamentare sono state poste in consultazione pubblica in considerazione delle previsioni dell'art. 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003. In data 5 dicembre si è provveduto a dare pubblicità degli schemi dei due decreti mediante la pubblicazione sul sito istituzionale chiedendo a tutti i soggetti interessati l'inoltro entro 15 giorni di osservazioni, commenti e proposte di modifiche.

A seguito di specifiche richieste la consultazione è stata prorogata fino alla data del 28 dicembre 2011 acquisendo i contributi riassunti nella tabella di seguito riportata. I contributi sono stati inviati dalle seguenti imprese e/o associazioni : AERANTI Corallo - @IIP (Associazione Italiana Internet Provider) - ANITEC - ARCO Lazio - ASSOPROVIDER (Associazione Provider Indipendenti) - Società "British Telecom – VERIZON – e COLT" - FASTWEB spa - FURLAN ROBERTO - FRT (Associazione TV Locali) – MEDIASET spa – POSTE MOBILE spa - RADIOTIME@CGN.LEGALMAIL.IT - [SINAGER@TARAPIPPO.NET](mailto:SINAGER@TARAPIPPO.NET) - TELECOM ITALIA spa - VODAFONE Omnitel N.V – WIND Telecomunicazioni spa - ASSOCOMUNICAZIONE (Associazione delle Imprese di comunicazione) - FEDOWEB (Federazione Operatori Web) - FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) - IAB ITALIA (Interactive Advertising Bureau) - ISTITUTO ITALIANO PRIVACY - NETCOMM (Consorzio del Commercio Elettronico).

Parallelamente è stata inoltrata al Garante per la privacy, all'Antitrust ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una nota di richiesta di osservazioni sugli schemi dei decreti legislativi predisposti a firma del Capo Dipartimento, a cui è stato dato riscontro dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con nota del 31 gennaio 2012 e dall'Antitrust con nota del 1 febbraio nelle quali venivano evidenziate alcune criticità che hanno costituito oggetto di approfondimento nell'ambito del tavolo istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

### Sintesi dei contributi pervenuti sugli schemi di decreto legislativo in consultazione:

ARTICOLO (NEL TESTO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE )	PRINCIPALI CONTRIBUTI ed Esiti
Art 1 <i>Definizioni</i>	<p>Vengono proposte ed accolte alcune precisazioni e correzioni su alcune delle definizioni: <i>"chiamata, piano di numerazione telefonico nazionale"</i>.</p> <p>E' stato richiesto ma non accolto che gli elementi di rete non attivi (come la fibra ottica grezza e non illuminata) non rientrassero nella definizione di rete di comunicazioni, non essendo in grado di supportare informazioni.</p> <p>E' stato ritenuto utile introdurre una definizione di "spettro radio condiviso".</p> <p>Vengono proposte precisazioni su concetti : roaming "tra operatori mobili", accesso a servizi di rete "privata" virtuale, altre circa i punti terminali di rete che non si è ritenuto di accogliere</p> <p>E' da sottolineare che tra i servizi di comunicazione elettronica non rientrano i servizi di fornitura di contenuti audiovisivi, in particolare i servizi ad accesso condizionato (pay TV) anche ai fini dell'applicazione dell'art 13, lettera b) (attività di regolamentazione in materia di concorrenza nel mercato dei contenuti).</p> <p>COMMA 2 Bis</p> <p>La disposizione dovrebbe precisare che, in materia di disciplina delle pratiche commerciali sleali, le norme settoriali prevalgono (sulle generali) solo in caso di contrasto e per aspetti specifici. La disposizione dovrebbe precisare che molte parti del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) non trovano applicazione e che la normativa speciale del settore prevale. Sull'ambito di applicazione della normativa vi è un netto contrasto tra la posizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'antitrust che è stato demandato al tavolo</p>



	istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.
Art 7 <i>Ministero e Autorità</i>	COMMA 3 Bis E' opportuno prevedere anche a carico del Ministero obblighi di imparzialità, trasparenza e tempestività.
	COMMA 3 Ter Va garantita l'indipendenza e la trasparenza dell'AGCOM, con riferimento al suo bilancio.
Art 9 <i>Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità</i>	Sono necessari aggiornamenti per esigenze di coordinamento del testo con altre leggi.
Art 10 <i>Comunicazione di informazioni</i>	COMMA 1 Gli obblighi a carico delle imprese con significativo potere di mercato dovrebbero limitarsi ai casi in cui le informazioni (ad esempio sui dati contabili nei mercati) siano effettivamente disponibili.
Art 11 <i>Meccanismo di consultazione e di trasparenza</i>	Andrebbe precisato che, a disposizione delle parti interessate per presentare osservazioni, vanno previsti tempi congrui.
Art 13 <i>Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione</i>	COMMA 2 Andrebbero previsti meccanismi atti a disciplinare i rapporti tra amministrazioni centrali e amministrazioni periferiche e locali, in particolare con le Regioni (per prevenire conflitti e incertezze nella disciplina delle autorizzazioni generali): non accoglibile
	COMMA 6 Bis, lett d. E' preferibile mantenere il vigente comma 4, lett. c), che prevede la promozione di tutti gli investimenti in infrastrutture (non solo "nuove e avanzate"), e contiene un riferimento preciso alla banda larga e al collegamento con il DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria): non accolta
	COMMA 6 Bis Andrebbe inserito un riferimento alla promozione della concorrenza basata non solo sulle infrastrutture (la cui costruzione in molte zone del territorio non è sostenibile economicamente): non accolta  Andrebbero previste garanzie di accesso per gli operatori alternativi, nel caso di costruzione di infrastrutture di nuova generazione: non accolta
	COMMA 4, lett. b).La disposizione va coordinata con la precisazione da introdurre all'articolo 1 circa la non applicazione del Codice ai servizi di trasmissione di contenuti (tra cui i servizi pay TV ad accesso condizionato).



	<p>COMMA 6 Bis, Oltre a promuovere una concorrenza basata sulle infrastrutture, andrebbe promossa una concorrenza basata sulla fornitura dei servizi (in modo da coinvolgere tutti i fornitori nel settore e garantire benefici a tutti gli utenti finali). Andrebbe introdotto un principio generale in materia di obblighi a carico degli operatori virtuali (in particolare degli obblighi di cui agli artt. 70 e seguenti in ambito di tutela degli utenti finali), che preveda la valutazione delle concrete condizioni tecniche, economiche e contrattuali in cui essi operano. Andrebbe previsto un "Piano di programmazione biennale" degli interventi regolamentari, da approvare entro aprile (il nuovo principio di prevedibilità regolamentare richiede infatti uno strumento attuativo, per evitare il rischio che rimanga inapplicato): osservazioni non accolte</p>
	<p>COMMA 6 Bis La valutazione dovrebbe riguardare in ogni caso le differenti condizioni di concorrenza e di consumo (da eliminare il riferimento "eventualmente riscontrate"): non accolta</p> <p>E' stato proposto e ritenuto opportuno inserire un riferimento alla normativa tecnica CEPT.</p>
	<p>COMMA 6 Bis, lettere e) ed f) Non è in linea con la Direttiva 2009/140/CE prevedere la segmentazione geografica del mercato a fini di valutazione delle condizioni della concorrenza in Italia, restringendosi in tal modo l'ambito di valutazione e decisionale dell'AGCOM; oltre a mancare i presupposti (non essendovi infrastrutture alternative di accesso), occorrerebbe valutare preventivamente gli impatti sulle condizioni competitive, che sarebbero certamente negativi nell'attuale momento di transizione verso le reti in fibra: osservazioni non accolta.</p> <p>La valutazione andrebbe riferita alle condizioni dei consumatori (non "di consumo").</p> <p>La revisione degli obblighi prevista alla lett. f) non dovrebbe essere immediata (ma andrebbe effettuata al verificarsi delle condizioni previste dalla norma).</p>
	<p>COMMI 4, lett. a) e 6, lettera e) Rispetto agli utenti con esigenze particolari, andrebbero previste anche pratiche di autoregolamentazione da parte degli operatori e tra le categorie previste nel comma 4 lett.a), non andrebbero inclusi gli utenti anziani ma tali osservazioni non sono state accolte.</p> <p>COMMI 4, lett. b) e 5, lett. b) In materia di concorrenza e di restrizioni, il testo presenta alcune ambiguità e il rischio di interpretazioni scorrette (riguardo anche ai rapporti con il diverso mercato dei contenuti); sarebbe preferibile usare locuzioni diverse, come ... restrizioni "ingiustificate" .... "derivanti" da tali mercati .</p> <p>COMMA 4, lett. g) Nel prevedere la promozione della capacità di accesso a informazioni e di loro distribuzione, andrebbe inserito un riferimento all'obbligo, per utenti ed operatori, di rispettare la normativa vigente (n.d.r.: in materia di tutela del diritto d'autore).</p> <p>COMMA 6 bis, lettere e) ed f) Andrebbe precisato che le valutazioni vengono fatte ad esito delle analisi di mercato e dopo avere sentito l'Autorità Antitrust.</p>
<p><b>Art 13 Bis</b> <b>NUOVO</b> <i>Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio</i></p>	<p>COMMA 1 Tra gli aspetti indicati nella disposizione che devono essere presi in considerazione, andrebbero previste anche le specificità nazionali.</p>
	<p>Dovrebbe prevedersi il finanziamento delle NGAN (reti di accesso di nuova generazione). Dovrebbe essere agevolato l'avvio di iniziative private di radiofonia non commerciale a carattere comunitario.</p> <p>Il Codice dovrebbe prevedere in maniera più esplicita una possibilità di utilizzo delle frequenze inferiori a 30 MHz, destinate ai servizi di radiofonia</p> <p>Il regime di Autorizzazione Generale (S.C.I.A.), dovrebbe essere esteso all'avvio di attività</p>





<p>Art 14 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica</p>	<p>di radiofonia sulle Onde Medie in modulazione di ampiezza (AM) e Simulcast DRM, nello spirito di quanto indicato dalla Delibera AGCOM 664/09/CONS, art. 21. Dovrebbero essere previsti meccanismi atti a disciplinare i rapporti tra amministrazioni centrali e amministrazioni periferiche e locali, in particolare con le Regioni (anche per prevenire conflitti e incertezze nella disciplina delle autorizzazioni generali). Tali osservazioni non sono state accolte</p>
	<p><b>COMMA 3</b> Nel prevedere restrizioni, dovrebbero essere tuttavia considerati gli investimenti effettuati dai titolari dei diritti d'uso: non accolta</p>
	<p><b>COMMI 3 e 4</b> Andrebbe esplicitato che i principi di neutralità delle tecnologie e di neutralità dei servizi si applicano salvaguardando i casi nei quali lo spettro è assegnato per un' utilizzazione con tecnologie definite e nell'applicare il principio di neutralità, dovrebbe prevedersi che si tenga conto degli investimenti effettuati dagli operatori: non accolta</p>
	<p><b>COMMI 4 e 5</b> Dovrebbe essere prevista una riserva di spettro per i servizi di media audiovisivi e radiofonici (non quindi una neutralità totale dei servizi): non accolta</p>
	<p><b>COMMA 6</b> Nel vietare l'uso di alcune bande, riservate a servizi di salvaguardia della vita umana, dovrebbero prevedersi modalità a salvaguardia degli investimenti effettuati dagli operatori: non accolta</p>
	<p><b>COMMA 7</b> In sede di riesame delle restrizioni, dovrebbe essere prevista una consultazione degli assegnatari dei diritti d'uso, con pubblicazione dei risultati: principio già presente che non necessitava di un'ulteriore specificazione.</p>
	<p><b>COMMA 8</b> La disposizione va eliminata per contrasto con la normativa comunitaria, poiché esclude dall'applicazione di principi basilari (commi da 3 a 7 in consultazione) i diritti di uso delle radiofrequenze esistenti alla data del 25 maggio 2011; di conseguenza, va eliminato anche l'articolo 14 -bis, comma 2 (<i>n.d.r.: del testo in consultazione</i>): non accolta</p>
	<p><b>COMMA 9</b> E' opportuno disciplinare in questa sede, con disposizioni di rango primario, i limiti all'accaparramento di frequenze, le scadenze da porre per l'utilizzo effettivo dei diritti d'uso, i criteri per le decisioni che possono essere assunte e le sanzioni. Ciò anche con riferimento al "divieto di accumulo" di frequenze, posto in via generale dall'art 27, comma 6 Bis, dove occorrerebbe chiarire che sussiste accaparramento solo in caso di mancato uso effettivo delle frequenze. In materia di prevenzione del rischio di accaparramento delle frequenze, va prevista l'applicazione di un principio di tutela degli investimenti effettuati dagli operatori: non accolta</p>
<p>Art 14 bis Riesame delle limitazioni esistenti</p>	<p>Occorre prevedere un adeguato procedimento pubblico, in contraddittorio con gli operatori contro interessati in ragione della scarsità delle frequenze radio; ciò in linea con il considerando 38 della Direttiva 2009/140/CE e con la sentenza 6529/2008 del Consiglio di Stato (circa i principi di partecipazione in procedimenti di adozione di misure coinvolgenti contrapposti interessi da parte dell'AGCOM). Per le emittenti radiofoniche locali, andrebbe prevista (in questo articolo o nell'art. 14-ter) una possibilità di espansione della copertura, inizialmente rimandata in attesa dell'approvazione del PNAF radiofonico (Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze), possibilità che si concilia con un principio di uso efficiente dello spettro: non accolta</p>
	<p><b>COMMI 1 e 2</b> Dovrebbe prevedersi che il riesame dei diritti di uso delle frequenze già assegnate prima del 25 maggio 2011 abbia luogo non prima del 2018 (tenendoli fermi quindi per sette anni, anziché cinque).</p>
	<p><b>COMMA 2</b> In sede di riesame delle restrizioni, va prevista una consultazione degli assegnatari dei diritti d'uso, con pubblicazione dei risultati.</p>

	<p>Andrebbe eliminata la prima parte del testo che limita il “frequency trading” e lo consente solo nei confronti di operatori mobili già assegnatari di frequenze e autorizzati a fornire una rete con analogia tecnologia (in contrasto con le finalità pro-competitive della Direttiva e di realizzazione della massima convergenza e concorrenza possibile).</p> <p>Tali proposte sono state accolte in considerazione anche di quanto indicato dall’antitrust e perchè coerenti con la regolamentazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>
<p><b>Art 14 Ter</b> <i>Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle Radiofrequenze (comma 4)</i> <i>Divieto se i diritti sono stati acquisiti in origine a titolo gratuito</i></p>	<p>Il divieto andrebbe soppresso (o in subordine non applicato) nei casi in cui i diritti derivano dalla conversione delle reti da tecnologia analogica a digitale, trattandosi di un principio mai applicato finora nell’ordinamento e di ostacolo ad accorpamenti in ambito locale (di conseguenza, coordinare con l’art. 27); la disciplina può essere stabilita dai bandi di gara.</p> <p>Andrebbe specificato che, per le frequenze che verranno assegnate ad esito della procedura di beauty contest in corso, il divieto di trasferimento varrà solo per 5 anni, come previsto dal disciplinare di gara.</p> <p>Il divieto non dovrebbe operare ove ricorra il caso di un trasferimento di frequenze di tipo televisivo per usi radiomobili o viceversa.</p> <p>Il potere di stabilire - di volta in volta - le condizioni giuridiche, tecniche e eventualmente anche economiche di assegnazione dei diritti d’uso individuali di frequenze, andrebbe lasciato in capo al Ministero competente e all’AGCOM.</p> <p>Andrebbe specificato che la previsione del divieto si riferisce solo a future assegnazioni di diritti d’uso di frequenze: principio già presente che non necessitava di ulteriori specificazione</p>
	<p><b>COMMA 5</b> Occorre una procedura trasparente, che preveda la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni. La disposizione dovrebbe prevedere inoltre l’obbligo, per il Ministero e l’AGCOM, di pubblicare la richiesta di trasferimento per consentire a tutti i terzi direttamente interessati di far pervenire osservazioni. Tale principio è già presente e non necessitava di ulteriori specificazione,</p>
<p><b>Art 17</b> <i>Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.</i></p>	<p>Una “presunzione” di un potere di mercato in mercati contigui, come presupposto per applicare misure <i>ex ante</i>, è un’ipotesi estranea alle regole europee (che richiedono invece il riscontro in concreto della possibilità di traslazione e di rafforzamento complessivo del potere), pertanto il relativo riferimento andrebbe eliminato. Non accoglibile</p>
<p><b>Art 21</b> <i>Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale</i></p>	<p>Ferma restando la sensibilità rispetto al tema e i servizi specifici già offerti, la disposizione in materia di fornitura di servizi interoperabili per utenti con disabilità non può riguardare i servizi televisivi, estranei all’ambito delle comunicazioni elettroniche e alla delega normativa (<i>n.d.r.: il testo prevede che l’AGCOM incoraggi a cooperare alla fornitura di servizi interoperabili</i>).</p>
<p><b>Art 23</b> <i>Risoluzione delle controversie tra imprese</i></p>	<p>Vanno risolte le incertezze circa l’applicabilità della disposizione nel caso di controversie relative a reti e servizi che coinvolgono operatori mobili virtuali e sarebbe opportuno specificare che l’Autorità applica i principi del codice di procedura civile, a meno che non siano incompatibili: non accolti</p>
<p><b>Art 27</b> <i>Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri</i></p>	<p>La disposizione è stata coordinata con l’articolo 14 ter, comma 4, tenuto conto delle osservazioni in tale sede circa il divieto di trasferimento dei diritti relativi alle frequenze.</p>
	<p><b>COMMA 3</b> Andrebbe evitata la formulazione proposta in tema di concessione dei diritti ... “<i>esclusivamente all’impresa avente l’idonea autorizzazione ... valutata l’effettiva necessità</i>” ed infatti per evitare il rischio di interpretazioni dirette a cristallizzare il mercato dei servizi mobili è stato eliminato il riferimento.</p>
<p><b>Art 29</b> <i>Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio.</i></p>	<p><b>COMMA 3</b> Sono da salvaguardare i legittimi interessi di chi ha partecipato a gare per frequenze, non consentendo di avviare su altre bande servizi simili a quelli avviati dai partecipanti.</p>
<p><b>Art 32</b> <i>Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> La data prevista nella norma (19 dicembre 2011) è nel frattempo scaduta e va aggiornata.</p>

<p><b>Art 34</b> <i>Diritti amministrativi e</i></p> <p><b>Art 35</b> <i>Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture</i></p> <p><b>NON EMENDATI</b> (vedere anche l'All. 10)</p>	<p>E' il caso di precisare che i diritti amministrativi e i contributi previsti negli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non sono applicabili agli operatori di rete per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre. Agli stessi attualmente si applicano solo i contributi previsti dall'art. 17, comma 2 del Testo Unico dei servizi di Media audiovisivi e radiofonici e l'art. 21 della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS).</p>
<p><b>Art 36</b> <i>Modifica dei diritti e degli obblighi</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> La norma che dispone "l'impossibilità di limitare o revocare i diritti d'uso" dovrebbe essere integrata, precisando che è possibile prevedere obblighi in sede di assegnazione a mezzo gara e revocare i diritti, nei casi previsti</p>
<p><b>Art 41</b> <i>Diritti ed obblighi degli operatori</i></p>	<p>I servizi <i>Pay TV</i> dovrebbero essere espressamente esclusi dall'ambito dei servizi di comunicazione elettronica (<i>n.d.r.: con considerazioni analoghe a quelle riferite all'art. 21 del testo in consultazione</i>).</p>
<p><b>Art. 42</b> <i>Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione</i></p>	<p>Si dovrebbe incentivare la negoziazione in buona fede tra gli operatori interessati</p> <p><b>COMMA 2</b> In materia di misure, nella norma si dovrebbe specificare che le imprese in questione sono quelle "notificate".</p>
<p><b>Art. 46</b> <i>Obbligo di trasparenza</i></p>	<p><b>COMMA 4</b> E' preferibile mantenere la locuzione "accesso disaggregato", da collegare alla locuzione "alla rete locale" (l'eliminazione potrebbe altrimenti essere interpretata come sfavore nei confronti dell'accesso al livello più basso della rete).</p>
<p><b>Art 49</b> <i>Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> Si dovrebbero prevedere precisazioni e accorgimenti diretti a favorire l'accesso alle risorse, anche di rete fissa, degli operatori alternativi, ad esempio prevedendo che ciò avvenga nel punto più appropriato della rete.</p> <p>Si dovrebbe precisare che condivisione e coubicazione sono riferiti alla rete fissa, e che usando il termine "impianti", si intende anche riferirsi alle risorse correlate.</p> <p><b>COMMA 3</b> Si dovrebbe fare riferimento ad una tutela della concorrenza infrastrutturale a lungo termine e sostenibile, che dia rilevanza al tema degli investimenti.</p> <p>Le disposizioni dovrebbero tendere ad evitare duplicazioni di reti ed a tutelare anche gli investimenti "privati", oltre che quelli pubblici.</p> <p><b>COMMA 3, lett. a</b> La norma andrebbe chiarita, per evitare confusione e il rischio che "l'accesso ai caviddotti" venga considerato sostitutivo dell' "accesso disaggregato alla rete locale".</p>
<p><b>Art 50 bis</b> <i>Separazione funzionale</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> Va precisato che l'avvio di un procedimento con cui si impone una separazione funzionale è preceduto da una revisione delle analisi di mercato o da una segnalazione.</p>
<p><b>Art 54</b> <i>Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> In tema di accesso efficace ad Internet, dovrebbe essere aggiunto un riferimento al dial up, coerente con la comunicazione della Commissione EU che ritiene non attuale l'esigenza di modificare l'architettura degli obblighi del servizio universale e che rileva che, da una estensione ai servizi a banda larga, possano derivare rischi di distorsione della concorrenza.</p>
<p><b>Art 55</b> <i>Elenco abbonati e servizi di consultazione</i></p>	<p><b>COMMA 1 e 3</b> Dalla previsione dovrebbe essere escluso il servizio di consultazione degli elenchi, date le ormai ampie possibilità di accedere alle informazioni sull'elenco abbonati.</p>



	La stampa e distribuzione degli elenchi degli abbonati dovrebbe essere eliminata, o prevista solo per coloro che ne facciano esplicita richiesta.
<b>Art 56</b> <i>Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale</i>	COMMA 2 Sarebbe opportuno stabilire che siano individuate entro giugno 2012 le localizzazioni nelle quali i servizi previsti dai commi 1 e 2 (telefoni pubblici e analoghi) sono ampiamente disponibili.
<b>Art 58</b> <i>Designazione delle imprese</i>	La designazione delle imprese che devono garantire la fornitura del servizio universale, da parte dell'AGCOM, dovrebbe avere luogo entro dicembre 2012 (andrebbe precisato nella norma).
<b>Art 61</b> <i>Qualità del servizio fornito dalle imprese designate</i>	COMMA 4 E' opportuno fare riferimento anche alla normativa tecnica UIT
<b>Art 65</b> (NON EMENDATO) <i>Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale</i>	Si dovrebbe procedere con cadenza annuale a una revisione del perimetro dei servizi da fornire in tale ambito (come la telefonia pubblica), considerata la disponibilità, la copertura e il prezzo sempre più abbordabile di servizi alternativi, quale il servizio mobile.
<b>Art 68</b> <i>Controlli sull'insieme minimo di linee affittate</i> ELIMINATO	L'articolo dovrebbe essere reintrodotta poiché ancora necessario con riferimento ai segmenti terminating e di interconnessione.
<b>Art 69</b> <i>Selezione e pre-selezione del vettore</i> ELIMINATO	L'articolo dovrebbe essere reintrodotta, per consentire alla 'AGCOM di valutare l'esigenza di interventi.
<b>Art 70</b> <i>Contratti</i>	La disciplina sulla trasparenza in esame non dovrebbe trovare applicazione quando l'acquisto di servizi riguarda lo svolgimento di un'attività lavorativa, commerciale o professionale; ciò in linea con la Direttiva 2009/140/CE, che nei casi nei quali intende riferirsi alle imprese (oltre che ai consumatori), utilizza il termine "altri utenti finali". L'estensione della tutela potrebbe riguardare se mai le piccole e medie imprese (è quanto emerge anche dalle indicazioni del considerando 49 della Direttiva), poiché le grandi imprese acquistano servizi personalizzati e dispongono di un rilevante potere di negoziazione (e non sarebbe giustificato accordare loro particolari tutele, con vincoli onerosi per i fornitori); di conseguenza, andrebbero riviste nel Codice alcune definizioni (utente finale ecc.).
	COMMA 1 Occorrerebbero alcune precisazioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, prevedendo tra l'altro espressamente la possibilità di rinvio al contenuto di altro documento.  Dovrebbero essere precisati i casi nei quali possono essere dovute commissioni (come eventuali costi legati alla portabilità del numero e alla cessazione del contratto).  Sarebbe opportuno precisare nella norma che gli adempimenti previsti a carico degli operatori devono essere tecnicamente fattibili.
	COMMA 4 Dovrebbe essere eliminato il riferimento al diritto dell'utente di recedere senza "costi di disattivazione" (n.d.r. in conseguenza di proposte di modifica unilaterale), che va oltre la tutela prevista dalla legge n. 40/2007 e si traduce in una limitazione rilevantissima alla capacità di competere per quelle imprese che operano acquisendo prodotti wholesale.  Dovrebbe essere previsto che l'AGCOM chiarisca le modalità di comunicazione ai clienti delle modifiche contrattuali.



<p><b>Art 71</b> <i>Trasparenza e pubblicazione delle informazioni</i></p>	<p>Alcune osservazioni sono analoghe a quelle riferite all'art. 70, quanto all'opportunità di precisazioni circa la fattibilità tecnica degli adempimenti e circa i possibili costi legati alla portabilità e alla cessazione del contratto.</p>
	<p><b>COMMA 2 Bis</b> L'AGCOM dovrebbe dare indicazioni per consentire agli operatori pratiche di traffic management, se necessario ad assicurare l'uso efficiente della banda in situazioni di congestione e degrado.</p>
	<p><b>COMMA 3 Ter</b> Prima di imporre obblighi, dovrebbe essere previsto che l'Autorità promuova forme di auto-regolamentazione o co-regolamentazione.</p>
<p><b>Art 72</b> <i>Qualità del servizio</i></p>	<p>Alcune osservazioni sono analoghe a quelle riferite agli articoli 70 e 71 ed evidenziano la necessità di specificare le categorie di servizi e di utilizzatori finali contemplati dalla disposizione, che prevede, a vantaggio dei contraenti, prescrizioni dell'AGCOM circa le informazioni da fornire sulla qualità dei servizi offerti; occorrerebbe precisare quindi che, in questo caso, si intende per contraenti solo i "consumatori".</p> <p>La normativa sulla Net neutralità dovrebbe applicarsi solo ai servizi che utilizzano Internet pubblico (non reti VPN e applicazioni utilizzate dalla clientela d'affari).</p>
<p><b>Art 73 bis</b> <i>Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili e</i></p> <p><b>Art 77 bis</b> <i>Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi</i></p>	<p>Sarebbe opportuno prevedere espressamente che viene favorita l'adozione di pratiche di autoregolamentazione.</p> <p>Occorre introdurre un riferimento agli standard internazionali, di cui all'art. 20 del Codice (riguardo alle apparecchiature terminali).</p>
<p><b>Art 76</b> <i>Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo</i></p>	<p><b>COMMA 1 BIS</b> Circa l'obbligo di garantire un accesso ai servizi di emergenza, occorre introdurre un riferimento agli standard internazionali (art. 20 del Codice).</p> <p>L'obbligo di garantire un accesso ai servizi di emergenza deve essere subordinato alla fattibilità tecnica, inserendo una precisazione.</p>
	<p><b>COMMA 3</b> Circa l'obbligo di localizzare il chiamante, occorre inserire un riferimento agli standard internazionali (art. 20 del Codice).</p>
<p><b>Art 78</b> <i>Accesso a numeri e servizi</i></p>	<p><b>COMMI 1 Bis e 1 Ter</b> Viene evidenziato che mancherebbe una base giuridica nella normativa comunitaria per imporre, a carico degli operatori, un obbligo di blocco per motivi legati a frodi o abusi, su ordine dell'AGCOM e, per i casi di accessi da numerazione non geografica, con criteri eventualmente stabiliti dalla stessa Autorità .</p>
	<p><b>COMMA 2</b> L'obbligo di blocco a carico degli operatori, su ordine dell'AGCOM, dovrebbe essere espressamente subordinato alla fattibilità tecnica, inserendo una precisazione.</p>
<p><b>Art 80</b> <i>Agevolare il cambiamento</i></p>	<p>Dovrebbe essere utilizzato sempre il termine "contraenti", in coerenza con le definizioni proposte.</p>



<p><i>di fornitore</i></p>	<p><b>COMMA 4 Quater</b> Viene evidenziato che a tutela del consumatore è già in vigore la legge 40/2007, più avanzata rispetto alle previsioni di questa disposizione, in quanto prevede la facoltà di recedere e trasferire le utenze presso altri operatori in qualsiasi momento.</p> <p>Nell'ambito del processo di portabilità del numero, si dovrebbe tenere conto dei tempi delle procedure di migrazione nel fisso, più lunghi di quelli necessari nel mobile.</p> <p>Quanto alla durata iniziale dei contratti, dovrebbe essere precisato che sono consentite offerte contrattuali che prevedano una durata minima ragionevole.</p> <p><b>COMMA 4 Quinquies</b> Nell'indicare l'attività dell'AGCOM diretta ad evitare disincentivi al cambiamento di operatore, occorrerebbe dare la massima rilevanza alle modalità di esercizio del diritto di recesso.</p> <p><b>COMMA 2</b> Viene evidenziato che mancherebbe una base giuridica nella normativa comunitaria a cui collegare l'esclusione della portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili; l'esclusione potrebbe prevedersi transitoriamente (ad es. al massimo fino al 2016), dato che la differenza nelle condizioni economiche che ora giustifica il mantenimento di numerazioni distinte è destinata a venire meno.</p>
<p><b>Art 83</b> <i>Consultazione dei soggetti interessati</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> Andrebbero previsti gli ambiti della consultazione pubblica.</p>
<p><b>Art 86</b> <i>Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio</i></p>	<p>I tempi della decisione delle autorità competenti circa l'installazione di infrastrutture su suolo pubblico dovrebbero ridursi da 6 a 3 mesi, con introduzione del meccanismo del silenzio-assenso.</p>
<p><b>Art 87</b> <b>NON EMENDATO</b> <i>Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici</i></p>	<p>Il testo dovrebbe essere coordinato con le novità introdotte dal D.L. 98/2011, art. 35, comma 5 (<i>n.d.r.: convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</i>) circa la previsione di autorizzazioni solo in caso di nuove realizzazioni.</p> <p>Si dovrebbero razionalizzare i procedimenti autorizzatori, prevedendo tra l'altro termini più lunghi per potere integrare le istanze.</p>
<p><b>Art 87 Bis</b> <b>NUOVO</b> <i>Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti</i></p>	<p>Sono proposte varie modifiche, dirette ad estendere il regime semplificato agli interventi su siti preesistenti, per favorire lo sviluppo della rete mobile.</p> <p>Sarebbe necessario prevedere la presentazione di una documentazione che comprovi il rispetto degli obblighi (limiti d'esposizione ecc.) relativi alle emissioni elettromagnetiche.</p>
<p><b>Art 89</b> <i>Cubicazione e condivisione di infrastrutture</i></p>	<p>Sarebbe opportuno stabilire in questa sede l'esclusione dell'obbligo di valutazione di impatto ambientale (VAS) quando la condivisione di infrastrutture e cubicazione riguarda impianti preesistenti.</p> <p><b>COMMI 1 e 2</b> Andrebbero espressamente considerati anche gli operatori non notificati.</p> <p><b>COMMA 2</b> Dovrebbe essere precisato che l'AGCOM, nell'imporre la condivisione di infrastrutture o proprietà, sia tenuta al rispetto del quadro normativo di tutela della concorrenza tra i diversi operatori, notificati e non notificati.</p> <p><b>COMMA 5-ter</b> Dovrebbe prevedersi un obbligo per il Ministero di realizzare il database delle strutture (non una mera facoltà), in coerenza con i principi di trasparenza, partecipazione ed efficienza dell'azione della P.A..</p> <p>Nella predisposizione del catasto delle infrastrutture, dovrebbe prevedersi l'utilizzabilità dei database già eventualmente esistenti presso le amministrazioni pubbliche.</p>





<p><b>Art 93</b> NON EMENDATO <i>Divieto di imporre altri oneri</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> Sarebbe da eliminare il rinvio al canone di occupazione di cui all'art. 63 de D. Lgs. 446/1997, che in via interpretativa consente di considerare gli operatori virtuali destinatari dell'obbligo di pagamento della COSAP (presupposto negato dalla sent. 45/2010 del TAR Calabria, confermata dal Consiglio di Stato).  La disposizione dovrebbe essere più chiara, per eliminare probabili dubbi interpretativi.</p>
<p><b>Art 95 Bis</b> NON EMENDATO <i>Limiti elettromagnetici</i></p>	<p>In materia di limiti elettromagnetici, dovrebbe prevedersi un riesame periodico della proporzionalità dei limiti fissati (attuando un principio della Direttiva 2009/140/CE), anche per incoraggiare la diffusione e lo sviluppo di servizi innovativi, come le reti LTE (Long Term Evolution).  Si dovrebbero sottoporre a verifica alcune disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 di attuazione della legge-quadro sui campi elettromagnetici.</p>
<p><b>Art 96</b> NON EMENDATO <i>Prestazioni obbligatorie</i></p>	<p>Le modifiche proposte dovrebbero consentire alle autorità giudiziarie di disporre di strumenti d'indagine costituiti dalle intercettazioni o dalla raccolta di informazioni relative a comunicazioni, indipendentemente dalla modalità e dall'operatore che ha fornito il servizio.</p>
<p><b>Art 97</b> NON EMENDATO <i>Danneggiamenti e turbative</i></p>	<p><b>COMMA 2</b> Tenuto conto dei possibili rischi per la salute dello spettro elettromagnetico, dovrebbe essere specificato che la disposizione, con la sanzione ivi prevista, non trova applicazione quando il disturbo o l'interferenza siano circoscritti all'interno di una proprietà privata.</p>
<p><b>Articolo 98</b> <i>Sanzioni</i></p>	<p>Dovrebbero essere ridotte ad un decimo le sanzioni riguardanti l'emittenza locale, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 51 (T.U. Servizi di media audiovisivi e radiofonici).  Andrebbe precisata la non applicabilità del comma 5 all'attività di radiodiffusione televisiva digitale terrestre, a cui si applicano altre disposizioni (art. 17, comma 2, del citato TU e art. 21 Del. AGCOM n. 353/11/CONS).</p>
<p><b>Art 105</b> <i>Libero Uso</i></p>	<p>Sarebbe necessario un allineamento all'Allegato 25, art. 37, quanto agli apparati per comunicazioni Citizen Band radio (CB) e assimilate.  Sarebbe necessario un allineamento alla direttiva 2002/20/CE (e alle indicazioni della Commissione europea) circa l'esclusione di tali comunicazioni dal suo ambito di applicazione (e quindi dal pagamento di contributi, previsti invece come effetto di una serie di rinvii e tuttora non eliminati).</p>
<p><b>Art 131</b> NON EMENDATO <i>Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito</i></p>	<p>Andrebbe eliminato in rubrica il termine "analogico" e andrebbe operato un aggiornamento complessivo, stante l'evoluzione tecnologica.</p>
<p><b>Art 145</b> NON EMENDATO <i>Banda cittadina - CB</i></p>	<p><b>COMMI 3 e 4</b> Le disposizioni andrebbero coordinate con il contenuto dell'articolo 105.</p>
<p><b>Art. 218, comma 3</b> <i>Abrogazioni</i></p>	<p>Vengono evidenziate le abrogazioni che si collegherebbero ad alcune modifiche proposte nelle osservazioni, in particolare quelle relative al divieto di imporre agli operatori ulteriori oneri economici, diversi da quelli previsti dagli artt. 34 e 35 del Codice.</p>
<p><b>Allegato 1</b> <i>(articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)</i></p>	<p>L'elenco delle condizioni dell'autorizzazione generale dovrebbe essere integrato, precisando l'obbligo di comunicare, su richiesta di altro operatore, informazioni occorrenti per garantire l'interoperabilità e l'accesso a servizi correlati (come identità, posizione e presenza).</p>
<p><b>Allegato 8</b> ELIMINATO <i>(articolo 68)</i> <i>Requisiti per l'insieme</i></p>	<p>L'allegato dovrebbe essere tenuto fermo, con riferimento alle linee affittate (<i>n.d.r.: come da osservazioni relative all'articolo 68</i>).</p>



<i>minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.</i>	
<b>Allegato 10</b>	<p>Il sistema dei Contributi Amministrativi per reti dati e per lo sfruttamento dello spettro radio dovrebbe essere razionalizzato (per eliminare anomalie come la riduzione del contributo al crescere del numero di frequenze utilizzate dal medesimo soggetto), prevedendo anche un meccanismo correlato al numero degli utenti.</p> <p>Sarebbero necessarie ulteriori rivisitazioni delle riduzioni previste (nelle Tabelle di cui agli articoli 2 e 5) e varie precisazioni sull'art. 3, commi 16 e 17.</p> <p>Sono necessari vari chiarimenti. Sarebbe opportuno aprire un tavolo di confronto con gli operatori del settore, anche mediante una consultazione ad hoc.</p> <p><b>Art 2, Comma 3</b> Sarebbe necessario rivisitare parzialmente il sistema, prevedendo una doppia fascia di contribuzione, nell'ambito di una nuova possibile ripartizione della "Larghezza di banda".</p> <p><b>Art 6</b> La disposizione sarebbe da eliminare, a parziale compensazione di un rincaro dei contributi annui per l'uso di risorse scarse.</p>
<b>Allegato 23 NON EMENDATO</b>	<b>COMMA 2</b> Dovrebbe essere eliminato, per le incongruenze presenti nelle condizioni indicate.
<b>Allegato 24 NON EMENDATO</b>	Andrebbe revisionato l'elenco delle frequenze previste per il servizio radiomobile professionale autogestito, in tecnica digitale (TETRA).
<b>Allegato 25 (art 116)</b> <i>Diritti amministrativi e contributi per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato</i>	Varie proposte di modifica degli importi.
<b>Allegato n. 26 NON EMENDATO</b> con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (art. 134) <i>Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale</i>	<p>Sono state proposte alcune integrazioni circa gli obblighi riguardanti le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.</p> <p>Sarebbe necessario adeguare la normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.</p>
	Finanziamento delle NGAN con nell'acquisizione dell'ultimo miglio direttamente i cittadini
<b>Legenda:</b>	<p>CEPT = Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni GSM = Global System for Mobile Communications (Standard di telefonia mobile) MVNO = Mobile Virtual Network Operator UIT = Union Internationale des Télécommunications (organismo che raggruppa i Paesi aderenti alla convenzione internazionale delle Telecomunicazioni)</p>
<b>Principali testi normativi citati:</b>	<p><b>Direttiva 2009/140/CE</b> (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).</p> <p><b>Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b> (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).</p> <p><b>Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b> (Testo Unico Servizi di media audiovisivi e radiofonici).</p> <p><b>Legge 2 aprile 2007, n. 40</b>, di conversione, con integrazioni e modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo</p>



	sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli). <b>Legge 15 luglio 2011, n. 111</b> di conversione, con integrazioni e modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
--	---

### **Sezione 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")**

L'opzione di non intervento non è percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie, previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La mancata trasposizione della direttiva comunitaria ha inoltre già comportato l'apertura di una procedura di infrazione per mancato recepimento degli atti comunitari, ai sensi dell'art. 258 TFUE (procedura di infrazione n. 2011/0848 ex art. 258 TFUE per mancato recepimento di direttiva, essendo i termini del recepimento scaduti il 25 maggio 2011). Dal punto di vista dell'impatto economico e sociale, il mancato recepimento delle direttive causerebbe una pericolosa battuta d'arresto nel processo di sviluppo del Paese, che verrebbe a mancare di preziosi strumenti di supporto legislativo atti a favorire la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare di Internet a larga banda, sia su reti fisse che su reti mobili i quali, come ormai noto e ampiamente documentato, in primis dall'OCSE, favoriscono la crescita della produttività delle imprese e dell'occupazione, permettono una migliore offerta di servizi al cittadino (dalla sanità alla giustizia, alla pubblica amministrazione), nonché rappresentano un efficace strumento di diffusione della cultura e del libero pensiero. Anche da questo punto di vista, la mancata trasposizione delle direttive metterebbe il mercato italiano in condizioni di inferiorità rispetto a quello degli altri Paesi europei che invece optano per il recepimento.

### **Sezione 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva, nel rispetto dei principi e criteri speciali di delega legislativa recati dall'art. 9 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge comunitaria 2010).

Nel merito, dapprima nell'ambito del tavolo tecnico, con le Amministrazioni e le Autorità principalmente interessate, coordinato dal Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, e nella successiva consultazione pubblica di cui alla Sezione 2, sono state valutate diverse opzioni alternative relative agli emendamenti sui singoli articoli del Codice. Oltre a quanto riportato nella tabella sulla consultazione, che specifica i singoli emendamenti accolti e le motivazioni, le principali questioni hanno riguardato l'attribuzione di competenze tra MiSE ed AGCom con riferimento a quanto trattato dagli articoli 13 bis - *Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio*; 16 bis *Sicurezza e Integrità* e 16 ter *Attuazione e Controllo*, riferiti alla sicurezza delle infrastrutture di comunicazione e controllo; art 89 - *Cubicazione e condivisione di infrastrutture*. Anche a seguito del parere dei rappresentanti degli Uffici Legislativi delle diverse Amministrazioni, convocate nel tavolo di coordinamento promosso dal Dipartimento Politiche Comunitarie, l'interpretazione delle direttive che ha prevalso è stata quella che vede il MiSE possedere la competenza in tutti e tre i casi (non escludendo, talvolta, che lo stesso debba sentire comunque anche Agcom), dal momento che oggetto di tale competenza riguarda la pianificazione e il coordinamento nazionale o internazionale delle infrastrutture, dal punto di vista del loro ruolo strategico, nel panorama generale, e non la loro specifica regolamentazione, sulla quale invece interviene Agcom. Si è inoltre discusso se emendare o meno alcuni articoli del Codice, anche a prescindere da quanto previsto nelle direttive. In particolare, si è deciso di aggiornarne il testo, in alcuni punti, per renderlo maggiormente aderente ai nuovi scenari tecnologici (ad esempio, il termine "contraente" sostituisce ora quello di "abbonato"). Parimenti, si è deciso che era opportuno modificare agli articoli 104, 105 e 145 del Codice: per esigenze di maggior chiarezza, per renderlo maggiormente aderente alla pre-esistente normativa comunitaria e per rimediare ad una incoerenza presente nel testo vigente prima del decreto. Si ritiene che tali modifiche, puntualmente descritte nella relazione illustrativa, non incorrano nell'eccesso di delega.



## **Sezione 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per i soggetti destinatari è stata effettuata a livello comunitario, attraverso la valutazione di impatto del novembre 2007, allegata alla proposta di direttiva della Commissione europea.

Tale valutazione è stata effettuata sulla base di un intenso lavoro dei servizi della Commissione che ha previsto: studi, analisi, incontri con i rappresentanti di alto livello delle amministrazioni pubbliche e con le autorità nazionali di regolamentazione, anche attraverso il relativo ente europeo (European Regulatory Group), nonché workshops e due consultazioni pubbliche. Sono state quindi individuate ed analizzate le possibili opzioni politiche relative ai temi della regolamentazione; ad esempio, nel caso dei diritti degli utilizzatori e della protezione dei consumatori, sono state analizzate tre opzioni strategiche: incoraggiare una maggiore autoregolamentazione del settore; aggiornare e rafforzare le disposizioni vigenti; lasciare inalterato l'attuale quadro normativo. Le valutazioni sono state dirette ad analizzare l'impatto sulla società, sui governi, su enti di regolamentazione, istituzioni, imprese e consumatori.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

I principali vantaggi sono riassumibili come segue: le Autorità nazionali di regolamentazione mantengono gli strumenti di cui dispongono per stimolare la concorrenza, ma viene promosso un maggiore coordinamento delle loro azioni a livello europeo ed inoltre si introducono degli elementi di maggiore considerazione del rischio comportato dagli investimenti nel settore. Si introduce una maggiore flessibilità nella gestione dello spettro, che comporterà un rafforzamento della concorrenza. L'aggiornamento e il potenziamento dei diritti degli utilizzatori – inclusi quelli disabili – e le disposizioni in materia di tutela dei consumatori tengono conto degli sviluppi tecnologici e di mercato, offrendo in tal modo agli utilizzatori maggiori possibilità di scelta e una maggiore certezza del diritto. L'aggiornamento e il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di privacy e sicurezza consentiranno di offrire ai consumatori reti e servizi di maggiore qualità e sicurezza, nonché una maggiore informazione e trasparenza. Le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche costituiscono le basi dell'economia nel suo insieme e i miglioramenti in questo settore avranno ripercussioni positive sul resto dell'economia dello Stato membro e della UE

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Ai sensi dell'art 4 del decreto, Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni avverso propri provvedimenti, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie; quindi, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni dette alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.

All'articolo 5 del decreto – Comunicazione di Informazioni - le modifiche riguardano la introdotta facoltà, per Ministero e Autorità di chiedere che le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.

Nell'ambito della collaborazione prevista con il nuovo organismo dei Regolatori europei (BEREC) e con la Commissione, per il consolidamento del mercato interno, l'Autorità deve attenersi alle procedure ed agli obblighi informativi di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto..

Nell'ambito del riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze, Ministero ed Autorità, sono soggette agli obblighi informativi di cui all'articolo 12 del decreto..



Nelle procedure per le analisi dei mercati, l'Autorità è soggetta agli obblighi informativi di cui all'articolo 17 del decreto.

Nella procedura di risoluzione delle controversie transnazionali, l'Autorità è soggetta agli obblighi informativi di cui all'articolo 19 del decreto.

Nell'ambito delle procedure relative al rilascio dei Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero è soggetto agli obblighi informativi di cui all'articolo 23 del decreto.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto, le imprese devono fornire al Ministero le informazioni sulle violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità che abbiano avuto significative conseguenze sul funzionamento delle reti o dei servizi. A tal scopo, esse sono tenute a fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza

Ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto, sono modificate alcuni obblighi relativi alle informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici.

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto gli obblighi relativi alla pubblicazione delle informazioni non dovranno più essere pubblicate sui Bollettini ufficiali.

Ai sensi dell'articolo 35 del decreto, l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni anche in relazione a eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo. Altri obblighi sono previsti per l'Autorità in relazione alla pubblicazione di un'offerta di riferimento da parte dell'operatore che offre l'interconnessione.

Nell'ambito delle procedure di Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata, l'Autorità è soggetta agli obblighi informativi di cui all'articolo 38 del decreto.

Ai sensi dell'art. 49, 50 e 51 del decreto, le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione devono inserire ulteriori informazioni nei contratti stipulati con l'utente, al fine di garantire una maggiore trasparenza delle condizioni poste e della qualità del servizio, ad esempio la possibilità, da parte del fornitore, di limitare l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni. Inoltre, tra le altre cose, devono pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5 al Codice. Anche l'Autorità, nell'ambito delle procedure di cui all'art 51 del decreto, per assicurare la qualità del servizio, è tenuta ad assolvere obblighi informativi nei confronti della Commissione e del BEREC..

Ai sensi dell'articolo 54 del decreto, l'Autorità provvede affinché le informazioni che riguardano gli degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione.

Ai sensi dell'articolo 55 del decreto, il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.”:

Ai sensi dell'art 57 del decreto, i Ministeri competenti per materia provvedono affinché i cittadini siano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione '116', in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 62 del decreto, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei



consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

Ai sensi dell'articolo 63 del decreto, l'Autorità notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 66 del decreto, Ministero, Autorità ed imprese sono soggette agli obblighi per favorire la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture; in particolare, su richiesta del Ministero, le imprese sono tenute a fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle reti, eventualmente atte allo scopo.

Altri obblighi informativi già presenti nel vigente codice non sono stati riportati.

Non sono stati introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva.

#### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

La comparazione riguarda le opzioni di cui alla consultazione pubblica ed alla discussione nei tavoli tecnici, già descritte nella sezione 4.

#### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Per il settore pubblico, le strutture sono già in grado di operare.

Nell'ambito della consultazione pubblica, il settore privato non ha segnalato ulteriori problemi, dando consenso e disponibilità alle ulteriori norme.

### **Sezione 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

La revisione normativa è volta nel suo complesso a rafforzare i diritti dei consumatori e la concorrenza nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. Tra le maggiori misure previste per aumentare la competitività del mercato vi sono la possibilità di imporre la condivisione delle infrastrutture, da parte delle Autorità nazionali, l'inclusione della separazione funzionale tra i rimedi a disposizioni dell'Autorità di regolamentazione, la possibilità di regolamentare il mercato su base geografica e di far sì che gli obblighi di accesso alle reti tengano debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento, inoltre consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso, nella salvaguardia del principio di non discriminazione.

Non sono stati introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva.

### **Sezione 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

#### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono: il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le altre amministrazioni centrali interessate per le parti di competenza, gli operatori di settore, abilitati a fornire una rete di comunicazione elettronica e i soggetti abilitati a fornire servizi di comunicazione elettronica.

#### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Le azioni per la pubblicità e per l'informazione del contenuto del presente intervento regolatorio sono:

- pubblicazione dell'intervento regolatorio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- partecipazione dell'entrata in vigore del presente intervento regolatorio alla Commissione europea;
- pubblicazione del presente intervento regolatorio sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.





**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Al controllo ed al monitoraggio sulla regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio provvederanno il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le rispettive competenze.

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate sia in autonoma attuazione delle funzioni in materia da parte dei predetti soggetti, sia su iniziativa della Commissione europea, nell'ambito delle periodiche relazioni al Consiglio e al Parlamento europeo previste dalla direttiva.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Sarà effettuata a cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR anche al fine di avvalersi della prevista possibilità di porre modifiche ed integrazioni alla disciplina nazionale, realizzando un intervento normativo a correzione, ovvero di proporre interventi regolatori a livello di quadro comunitario di riferimento. La VIR terrà prioritariamente conto degli obiettivi e degli indicatori descritti nella sezione 1, lettera D, a partire dai valori iniziali, ove esistenti, degli indicatori, alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata riscontrando la variazione, in positivo o in negativo, a seconda dei casi, di tali indicatori, rispetto al valore iniziale di cui si dispone, alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero all'andamento degli indicatori stessi, nel periodo di osservazione considerato.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero dello sviluppo economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione.

### Parte I - ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi della legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (legge comunitaria 2010) ed, in particolare, dell'articolo 9, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione e la direttiva 2009/136/CE, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Le modifiche introdotte dal legislatore europeo sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione e, in particolare, a:

- promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio introducendo la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione, di imporre la condivisione di *facilities* di comunicazione elettronica o di "proprietà", tra cui: edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, cavidotti, ecc. nonché elementi di rete non attivi.
- promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio, anche attraverso l'introduzione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi;
- rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti, a garanzia degli utenti, essendo stato introdotto anche il raccordo con l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti dell'Informazione (ENISA);
- rafforzare i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi, con riferimento, ad esempio alle condizioni definite nei contratti stipulati con essi ;
- equiparare il più possibile i diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche, ad esempio garantendo un accesso equivalente a quello degli altri utenti anche ai servizi pubblici di telefonia vocale tramite la connessione di rete;



- rafforzare le prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali, anche attraverso l'introduzione di norme volte a garantire l'informativa verso le Autorità di regolamentazione e, se del caso, verso gli utenti, sulle violazioni della rete perpetrate, ai danni dei dati personali.

L'intervento normativo è in linea con il programma di Governo.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione; la direttiva 2002/77/CE non ha formato oggetto di recepimento formale atteso che i principi generali erano già contenuti nelle precedenti direttive in materia.

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il decreto legislativo in esame modifica ed integra le norme di rango primario vigenti in materia di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

## **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il presente schema di decreto legislativo recepisce nell'ordinamento nazionale una normativa comunitaria. Non si rilevano nell'intervento incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano nell'intervento incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto la normativa in esame ricade nelle competenze statali ai sensi del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione.

## **6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

In ragione dei profili trattati, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

## **7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il presente schema di decreto legislativo non opera alcuna rilegificazione in materia. Poiché le modifiche e le integrazioni riguardano norme vigenti di rango primario, non risultano utilizzabili gli strumenti di delegificazione.

Il recepimento della nuova direttiva 2009/140/CE, attraverso modificazioni al decreto legislativo vigente in materia, è espressamente disposto alla delega contenuta nell'art. 9, comma 2 della legge comunitaria 2010 che prevede la modifica delle disposizioni vigenti in materia di livello primario (codice *privacy*, codice comunicazioni elettroniche e decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

È stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

## **8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga a quella del presente intervento all'esame del Parlamento.



**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

E' pendente una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale ordinario di Livorno con ordinanza del 9 settembre 2010, su sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell'articolo 98, comma 9 del decreto legislativo n. 259/2003, come modificato con d.l. n° 262/06, convertito dalla legge n. 286/2006.

**Parte II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo risulta conforme all'ordinamento comunitario, in quanto volto al completo recepimento di una direttiva comunitaria (2009/140/CE).

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto del presente intervento grava la procedura di infrazione n. 2011/0848 per mancato recepimento di direttiva, essendo i termini del recepimento scaduti il 25 maggio 2011. L'iter della procedura si trova attualmente allo stadio di parere motivato.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea rilevanti in materia, né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si rileva la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee né innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su medesimo o analogo oggetto del presente intervento.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni rilevanti sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Alla data del 29 febbraio 2012, sono 13 gli Stati membri dell'Unione europea che hanno completato il processo di trasposizione della direttiva 2009/140/CE nei rispettivi ordinamenti nazionali (Finlandia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Regno Unito, Svezia).

**Parte III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le definizioni normative introdotte dal presente testo corrispondono alle nuove definizioni recate dalla direttiva che si traspone. Si tratta delle seguenti:

- "accesso";
- "chiamata";
- "interferenza dannosa";
- "mercati transnazionali";
- "numero geografico";
- "numero non geografico";
- "punto terminale di rete";



- “rete locale”;
- “rete pubblica di comunicazioni”;
- “reti di comunicazione elettronica”;
- “risorse correlate”;
- “servizio telefonico accessibile al pubblico”;
- “BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche”.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, segnatamente al decreto legislativo n. 259/2003 e successive modificazioni..

**4) *Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Il presente schema di decreto legislativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono presenti abrogazioni dovute alle sostituzioni normative.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non si rilevano disposizioni dello schema di atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere correttivo o integrativo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

È prevista l'adozione di atti successivi attuativi delle disposizioni contenute dal presente intervento normativo, da parte del Ministero dello sviluppo economico o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *ratione materiae*.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione. Non si ritiene necessario ricorrere all'Istituto Nazionale di Statistica per commissionare apposite elaborazioni economico-finanziarie in materia di sostenibilità dei costi, in quanto i dati già disponibili sono sufficientemente indicativi a riguardo.

